

Prot. n. 34 A.D./2025



OVIDIO VEZZOLI

PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI FIDENZA

Tenuto conto del valore profondamente ecclesiale della celebrazione del Mistero Pasquale di Cristo, mediante la quale, *in capite et in membris*, la Chiesa fidentina è chiamata a vivere la Liturgia come evento di salvezza “qui e ora”, secondo i dettami del Concilio Ecumenico Vaticano II;

Volendo dunque individuare uno strumento idoneo ad aiutare ogni comunità, presieduta dai propri legittimi pastori, in comunione con il Vescovo, a vivere l’esperienza della Liturgia *culmen et fons* della vita nella Chiesa (SC, 10) ed evitando, di conseguenza, i pericoli della frammentazione e, nondimeno, di un ostentato protagonismo umano nelle celebrazioni liturgiche;

Tenuto conto, a sei anni di distanza, della necessità di modificare, integrare e ampliare il *Direttorio Liturgico - Pastorale Diocesano*;

Udito il parere del Consiglio Episcopale;

Udito il parere del Consiglio Presbiterale Diocesano;

Uditi i Vicari Foranei e, per loro tramite, i Presbiteri residenti nei rispettivi Vicariati;

Ottemperando alle indicazioni contenute nei cann. 31 e 381 del C.I.C./1983;

Con il presente atto,

APPROVO E PROMULGO

la seconda edizione di *Celebrare il mistero di Cristo. Direttorio Liturgico - Pastorale Diocesano*. Le disposizioni di codesto Direttorio hanno carattere di diritto particolare della Chiesa di Fidenza e laddove innovano disposizioni precedenti contenute in decreti o istruzioni, quest’ultime si devono ritenere abrogate e sostituite dalle norme contenute nel presente *Direttorio*, per il quale dispongo che entri in vigore a partire dal 3 Settembre 2025, Anno giubilare, nella memoria liturgica di San Gregorio Magno.

Fidenza, dal Palazzo Vescovile, 3 Settembre 2025.



+ Ovidio Vezzoli

CANCELLIERE VESCOVILE

Fret. Can. Alessandri



Trasmettere la fede a partire dal mistero celebrato La liturgia: *culmen et fons* della vita cristiana

La Costituzione liturgica *Sacrosanctum concilium* (= SC), promulgata il 4 dicembre 1963, è stato il primo documento del Concilio Ecumenico Vaticano II ad essere discusso, approvato e consegnato alle comunità cristiane per un cammino di rinnovamento ecclesiale. In attento ascolto dei segni dei tempi, i Padri conciliari intesero avviare un notevole sforzo pastorale passando attraverso la liturgia della Chiesa, affinché si manifestasse la centralità del mistero pasquale di Cristo. Superando una lettura esclusivamente giuridico-estetica delle celebrazioni liturgiche, intese come cerimonie, i vescovi nell'assise conciliare evidenziarono che la liturgia è immagine della Chiesa in preghiera, presenza efficace di Cristo nella storia degli uomini mediante la sua Parola e l'azione sacramentale, vocazione rinnovata a camminare nella fedeltà a Dio e nella carità che si fa condivisione.

Parola, liturgia e vita si proposero, così, come le tre coordinate teologiche fondamentali che guidavano l'azione pastorale della Chiesa in una dinamica di ascolto-obbedienza della parola dell'evangelo, rendendo ragione della speranza che dimora nel cuore dei discepoli del Signore (cfr. *IPt* 3,15).

Paolo VI, nel discorso a chiusura del secondo periodo del Concilio Vaticano II (III Sessione: 4 dicembre 1963), promulgando la Costituzione liturgica, osservava:

«Non è stata del resto senza frutto l'ardua e intricata discussione, se uno dei temi, il primo esaminato ed il primo, in un certo senso, nell'eccellenza intrinseca e nell'importanza per la vita della Chiesa, quello su la sacra Liturgia, è stato felicemente concluso ed è oggi da noi solennemente promulgato. Esulta l'animo nostro per questo risultato. Noi vi ravvisiamo l'ossequio alla scala dei valori e dei doveri: Dio al primo posto; la preghiera nostra prima obbligazione; la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale, primo dono che noi possiamo fare al popolo cristiano, con noi credente ed orante, e primo invito al mondo, perché sciolga in preghiera beata e verace la muta sua lingua e senta l'ineffabile potenza rigeneratrice del

cantare con noi le lodi divine e le speranze umane, per Cristo Signore e nello Spirito Santo»¹.

Potremmo riassumere le linee fondamentali della Costituzione liturgica in questo modo: nella liturgia della Chiesa, anzitutto, i credenti celebrano il dono per eccellenza che è il mistero pasquale di Cristo, crocifisso e risorto. Il dono offerto gratuitamente da Dio per la salvezza di ogni uomo nel Figlio, invoca a sua volta da ogni credente la consegna di sé; ciò si realizza nel cammino di fedeltà alla sua vocazione ricevuta nel Battesimo e si sostiene mediante la partecipazione assidua alla vita della comunità cristiana, alla celebrazione degli eventi sacramentali e in una esperienza caratterizzata dalla fraternità (cfr. *At* 2,42).

Conseguentemente, la liturgia è ritenuta luogo permanente dell'incontro dei credenti con Gesù il Signore; è il luogo della comunione con la sua Parola, ma anche dell'apertura ai fratelli. In tal senso la liturgia è l'esperienza del pane spezzato e del calice condiviso, memoriale della pasqua del Signore. L'autentica partecipazione al mistero pasquale di Cristo fa in modo che la Parola ascoltata sia colta come parola viva ed efficace di Dio che raggiunge la vita dei credenti oggi, chiamando a conversione.

Infine, la liturgia, in quanto celebrazione del mistero di Cristo e attuazione degli interventi salvifici di Dio nella storia dell'umanità, mediante l'azione dello Spirito rende i credenti testimoni nel loro quotidiano dell'esperienza vissuta. Nella liturgia, l'incontro con il Signore nell'ascolto della Parola e nella celebrazione sacramentale domanda di diventare realtà nella storia di ogni battezzato che cammina in comunione con la Chiesa. Ciò conduce a non ridurre l'esperienza liturgica ad un'azione devozionistica privata e da rinchiudere nell'esclusiva sfera di un tempo e di uno spazio sacri. Il mistero dell'incarnazione di Dio nel Figlio Gesù Cristo richiama

¹ Erminio LORA (ed.), *Enchiridion Vaticanum. 1. Documenti del Concilio Vaticano II. Testo ufficiale e versione italiana*, EDB, Bologna 1985, pp. [126-129], n. 212 (= EV 1).

costantemente alla Chiesa il suo essere storia salvifica perennemente attuale nel mondo dove il Padre, mediante il Cristo e nella potenza vivificante dello Spirito, illumina ogni uomo e lo configura al suo mistero di morte e di risurrezione.

Tra i principi fondamentali che connotano la natura della liturgia della Chiesa il testo di SC 10² costituisce riferimento essenziale non solo per precisare il rapporto tra liturgia e altre forme di preghiera e di culto al Padre, ma soprattutto per definire la relazione tra esperienza liturgica della celebrazione del mistero pasquale di Cristo e tutti gli altri aspetti della vita della Chiesa.

Lo scopo del presente Direttorio sta nel tentativo di esplicitare quanto l'immagine di *culmen et fons* applicata alla liturgia rappresenti, di fatto, uno snodo peculiare per ricomporre in unità tutta l'azione della Chiesa. È necessario, pertanto, superare atteggiamenti di riserva con i quali spesso si è affrontata la riflessione a proposito della liturgia come *culmen et fons* applicando queste categorie in modo esclusivo all'eucaristia, invertendo l'ordine dei termini e, conseguentemente, minimizzando la portata teologica di quanto SC 10 aveva espresso.

In una prospettiva nella quale si tenta di ribadire il significato della trasmissione della fede come compito essenziale e proprio della comunità dei discepoli del Signore, il ripartire da SC 10 offre la

² EV 1, nn. 16-17: «Nondimeno (*Attamen*) la liturgia è il culmine (*est culmen*) verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte (*et simul fons*) da cui promana (*emanat*) tutta la sua virtù. Infatti le fatiche apostoliche sono ordinate a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il Battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei "sacramenti pasquali", a vivere "in perfetta unione", domanda che "esprimano nella vita quanto hanno ricevuto con la fede". La rinnovazione poi dell'alleanza del Signore con gli uomini nell'eucaristia conduce e accende i fedeli nella pressante carità di Cristo. Dalla liturgia, dunque, particolarmente dall'eucaristia (*praecipue ex Eucharistia, ut et fonte*), deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine (*uti ad finem*), tutte le altre attività della Chiesa (*alia Ecclesiae opera*)».

possibilità di recuperare lo spirito profetico che il testo conciliare aveva indicato. Infatti, se è vero che, da un lato, in SC 9 si annota che «la sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa» e si ribadisce la necessità della chiamata alla fede, alla conversione e all'opera della carità e dell'apostolato³, dall'altro, è espressamente richiesto ai fedeli che il mistero pasquale di Cristo celebrato e ricevuto, si esprima nella vita. In altri termini, il *mysterium* – evento e la vita del credente sono inseparabili dall'azione liturgica.

La stretta correlazione consequenziale tra SC 9 e SC 10 e, soprattutto, quanto è affermato al termine del medesimo paragrafo⁴, conduce a recuperare la metafora di *culmen et fons* applicata alla liturgia come precipua soltanto ad essa nella sua totalità di espressione che, a sua volta, trova nel mistero pasquale di Cristo la cifra interpretativa costitutiva ed essenziale.

In particolare, la triade Parola (evento), Liturgia (azione) e vita (carità-testimonianza) mantiene la propria pertinenza proprio alla luce della immagine impiegata da SC 10. Pertanto, da un lato, la liturgia è *culmen* rispetto alla Parola (*Dei Verbum*), che nell'azione liturgica raggiunge il suo vertice nell'esperienza sacramentale e, dall'altro, è *fons* rispetto alla vita della Chiesa, che dal mistero pasquale di Cristo trae tutta la sua forza e significazione come comunità dei discepoli del Signore nel mondo (*Lumen gentium; Gaudium et spes; Ad gentes; Apostolicam actuositatem*). Parola, liturgia e vita, dunque, caratterizzano l'espressione del contenuto che le immagini di *culmen et fons*, indicative dell'azione rituale della Chiesa, intendono presentare come luogo teologico della trasmissione della fede nell'esperienza della vita cristiana.

³ EV 1, nn. 14-15.

⁴ EV 1, n. 17: «Dalla liturgia, dunque, particolarmente dall'eucaristia (*praecipue ex Eucharistia, ut et fonte*), deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine (*uti ad finem*), tutte le altre attività della Chiesa (*alia Ecclesiae opera*)».

La liturgia *culmen et fons* si offre come eloquenza della fede della comunità cristiana, autentica forma di evangelizzazione mediante la quale la Chiesa narra l'opera della misericordia di Dio nella sua storia di conversione quotidiana all'evangelo. Tutto ciò, però, è pertinente solo in quanto il Cristo stesso è il vero soggetto dell'azione liturgica; è lui che convoca e interpella il 'noi' ecclesiale dell'assemblea affinché sia edificato in lui, mediante lo Spirito, come il suo corpo.

Chiamati, in forza del Battesimo, a rendere ragione della speranza che è in noi a chiunque ce ne chieda conto (cfr. *1Pt* 3,15), lo possiamo in modo credibile mediante il nostro celebrare il mistero di Cristo per l'uomo di ogni tempo e il nostro servire, con umile obbedienza, la causa dell'evangelo.

Questo chiede, anzitutto, un paziente ricominciare in un cammino di rinnovata conoscenza del Signore. In secondo luogo, domanda una sottomissione all'azione dello Spirito perché ci inizi all'arte della preghiera, che si fa intercessione compassionevole per l'umanità intera, davanti a Dio. Infine, invoca un orientamento all'eterno oltre ogni effimera pretesa di legare il senso della storia ad una nostra parziale visione di essa.

La celebrazione del mistero di Cristo nell'assemblea liturgica diventa, così, vero percorso che riconduce la Chiesa alla sua sorgente; da essa sola sgorga il fondamento della sua speranza e l'anima della sua *diakonia*.

Affido questo Direttorio, ai presbiteri, ai diaconi e ai fedeli della Chiesa fidentina quale strumento di comunione celebrativa e pastorale, affinché il cammino di una Chiesa sia veramente sinodale, in umile obbedienza all'unico mistero di Cristo accolto, celebrato e vissuto.

Fidenza, 1 settembre 2025

+ *Ovidio Vezzoli*
Vescovo

Perché un Direttorio Liturgico - Pastorale?

Perché un Direttorio Liturgico - Pastorale? Per rispondere a questo interrogativo, per nulla scontato, occorre tornare agli anni Sessanta del secolo scorso, quando gli occhi di tutti, credenti e non, erano fissi sul Concilio Vaticano II (1962 – 1965), inaugurato da Papa Giovanni XXIII e portato a compimento da Papa Paolo VI. Questo evento rappresentò un vero e proprio *kairos* perché, cogliendo nella fede ciò che lo Spirito Santo le stava suggerendo, la Chiesa cominciò a ripensare se stessa in atteggiamento di costante conversione. Per prendere avvio e maturare gradualmente nella coscienza dei *christifideles*, questo profondo rinnovamento “a 360 gradi” doveva avere necessariamente alcuni saldi pilastri su cui poggiare: sarebbero state queste granitiche fondamenta a facilitare nella Chiesa il discernimento fra la perenne novità di Cristo e quelle fugaci del momento; fra la Tradizione – nel senso forte di *Traditio* – da custodire e riscoprire giorno dopo giorno e le tradizioni umane, destinate comunque a spegnersi, nonostante le forti resistenze – talvolta persino pluricentinarie – di intere comunità tenacemente radicate in esse. A partire da quali capisaldi il Concilio Vaticano II propose alla Chiesa e al mondo i propri insegnamenti? La Parola di Dio, la Liturgia, la Chiesa nella sua singolare identità e missione. Per quanto attiene alla Liturgia, un vero e proprio cambio di paradigma fu merito della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*: fedele all’impostazione globale di tutto il Concilio, essa aiutò la Liturgia a riscoprire il proprio servizio all’unione di tutti i credenti in Cristo, focalizzando l’attenzione anzitutto sulla centralità del mistero pasquale. Veniamo ora alla domanda fondamentale, soggiacente a quella iniziale: perché un Direttorio, strumento squisitamente giuridico, dovrebbe occuparsi di Liturgia? L’interrogativo apre lo scenario sul più ampio rapporto fra la Liturgia e il Diritto Canonico. Da cosa dipende questo legame? In primo luogo, dalla missione soprannaturale del Diritto Canonico, la *salus animarum* (cfr. can. 1752 del CIC/1983), in ragione della quale esso si differenzia da

qualsiasi altra forma di ordinamento giuridico. Ciò spiega, ad esempio, perché il *Codex* dedichi ben 420 canoni del suo quarto libro alla *Funzione di santificare della Chiesa* (cfr. cann. 834 – 1253 del CIC/1983). Pertanto, i fondamenti stessi del Diritto Canonico non sono giuridici, ma metagiuridici: la stessa Teologia cattolica, in tutte le sue diramazioni (Morale, Fondamentale, Dogmatica, Ecclesiologia, Liturgia, Sacramentaria, ecc...) rappresenta una solida base – concettuale e dottrinale – sulla quale il Diritto Canonico sa di poter fare affidamento per svolgere nel modo più consono la propria *diakonia* a vantaggio della *Communio*.

In secondo luogo, avendo la Liturgia una natura ecclesiale – e quindi pubblica – le sue celebrazioni non possono non avere ricadute, anche giuridiche, sulla vita delle comunità e dei singoli fedeli: ciò vale evidentemente anche per la nostra Chiesa Particolare. La Liturgia, coi riti suoi propri, si pone alla ricerca dell'unità nella Chiesa e, per conseguirla, bisogna far sì che le molteplici azioni liturgiche risuonino all'unisono, sebbene gli interpreti e le voci siano molteplici. Diversamente, liturgie troppo eterogenee sono traccia di una Chiesa lontana dal suo Centro e divisa al proprio interno: non di rado, infatti, si apprende dai *media* di Messe celebrate in modo eccentrico (veri e propri abusi liturgici), fino a sconfinare addirittura nei penosi casi dei *delicta graviora*, sanzionati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. In conclusione: *Perché un Direttorio Liturgico - Pastorale?* Almeno per due motivi: per consentire alla Chiesa fidentina *in capite et in membris*, di vivere la Liturgia come evento di salvezza “qui e ora” (e non come condensato di fredde cerimonie); di gustare la Liturgia come celebrazione della signoria di Dio e occasione di ritorno a Lui. In ultima istanza, il Direttorio ha l'ambizione di accostare tutti i battezzati al gusto del “già e non ancora”, caparra, nella carità, della piena comunione – con Dio e tra noi – verso la quale ci stiamo incamminando insieme, seguendo le orme del Divino Pastore.

Il Cancelliere Vescovile
Don Alessandro Frati

I

I SACRAMENTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA

INDICAZIONI GENERALI

1. *L'iniziazione cristiana* è l'itinerario di fede – progressivo ed unitario – che attraverso i sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell'Eucarestia, inserisce nel mistero di Cristo e della Chiesa, permettendo di diventare cristiani. L'IC nasce dall'annuncio, si approfondisce nella catechesi e trova il proprio vertice nella celebrazione del Mistero pasquale di Cristo.

2. Culmine dell'IC è l'Eucarestia, «il sacramento che, continuamente offerto, non chiude un'esperienza, ma la rinnova, nel giorno del Signore»⁵.

3. Per sensibilizzare i fedeli alla dimensione ecclesiale dei sacramenti dell'IC, nella preghiera dei fedeli si faccia memoria di tutti coloro che in quella domenica riceveranno il Battesimo e/o la Cresima e si accosteranno per la prima volta all'Eucaristia.

1. L'INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI (OLTRE I 14 ANNI)

1.1. L'iniziazione cristiana degli adulti non ancora battezzati

4. Con queste norme desidero indicare, per la Diocesi di Fidenza, un percorso di fede strutturato a chi, in età adulta, si avvicina alla Chiesa cattolica e, mediante i sacramenti dell'iniziazione cristiana, esprime il desiderio di entrare a farne parte e di professare, celebrare e testimoniare la sua fede in Gesù Cristo morto, risorto per la salvezza di tutti e atteso come il Veniente nella gloria. Questo itinerario di fede è quello indicato dal *Rito dell'iniziazione cristiana*

⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, Nota pastorale, 1 Gennaio 2004, n. 7.

degli adulti (RICA)⁶; si struttura in quattro tempi, intervallati da tre “gradi” o passaggi celebrativi:

- Primo tempo: **precatecumenato**;
- primo grado: **rito di ammissione al catecumenato**.
- Secondo tempo: **catecumenato**;
- secondo grado: **rito della elezione**.
- Terzo tempo: **purificazione ed illuminazione**;
- terzo grado: **celebrazione dei sacramenti dell’IC**.
- Quarto tempo: **mistagogia**.

A) Primo tempo: precatecumenato

5. Il tempo del precatecumenato si svolge in modo informale e si caratterizza per il clima di accoglienza. Dopo alcuni incontri personali, il parroco affidi il simpatizzante ad un gruppo di accompagnamento il quale, oltre al garante e al padrino/madrina, preveda anche la presenza di alcuni catechisti che hanno il compito di proporre un “primo annuncio” del Vangelo. La durata di questo tempo può estendersi fino ad un anno, qualora il candidato fosse completamente digiuno della fede cristiana.

Il rito di ammissione al catecumenato

6. Il tempo del precatecumenato si conclude con il rito di *ammissione* al catecumenato. Questo rito avvenga in parrocchia nella prima domenica di Avvento con la partecipazione della comunità, soprattutto dei famigliari, dei catechisti, degli amici e dei garanti. Prima del rito di ammissione il parroco contatti il Servizio per il catecumenato per segnalare il candidato, verificare eventuali problemi e stendere insieme un percorso condiviso. Dopo il rito dell’ammissione al catecumenato il parroco provvederà ad iscrivere il candidato nel *Libro dei catecumeni*, conservato presso il Servizio diocesano per il catecumenato.

⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti*, 30 Gennaio 1978, *Introduzione*, nn. 4-40.

B) Secondo tempo: catecumenato

7. Il tempo del catecumenato dura almeno due anni. Di regola, inizia la prima domenica di Avvento in cui si è celebrato il rito di ammissione e si protrae fino alla prima domenica di Quaresima del successivo anno liturgico. Nel primo anno di catecumenato (possibilmente in Quaresima), davanti alla comunità parrocchiale riunita, si celebrino i seguenti riti del catecumenato: la consegna (*traditio*) del *Simbolo* (Credo) e del *Padre nostro*, il rito dell'Unzione con l'olio dei catecumeni.

Il rito della elezione e dell'iscrizione del nome

8. Il tempo del catecumenato si conclude col "*rito della elezione*", nella prima domenica della Quaresima che precede immediatamente la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Il rito si svolga nella chiesa Cattedrale o parrocchiale e sia presieduto dal Vescovo o da un suo delegato. Per essere ammessi nel gruppo degli "eletti per il Battesimo, il giudizio sulla idoneità spetta al Vescovo.

C) Terzo tempo: purificazione e illuminazione

9. Il tempo della purificazione e illuminazione coincide con l'ultima Quaresima prima della celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Alla presenza della comunità parrocchiale riunita per la celebrazione eucaristica, nella terza, quarta e quinta domenica di Quaresima si celebrino gli "scrutini". Nella quinta domenica, si compiano i riti immediatamente preparatori ai sacramenti dell'iniziazione cristiana: la riconsegna (*redditio*) del *Simbolo* (Credo) e il rito dell'*Effatà*.

La celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana

10. I tre sacramenti dell'iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia) siano celebrati unitariamente in Cattedrale, presieduti dal Vescovo durante la Veglia pasquale. Il Vescovo, tuttavia, può delegare il parroco a celebrare i Sacramenti dell'IC nella comunità parrocchiale.

D) Quarto tempo: mistagogia

11. Il tempo della mistagogia coincide di norma con il tempo pasquale e si conclude con la solenne celebrazione della Pentecoste.

12. Per terminare il tempo della mistagogia e, con esso, il cammino di IC, si può tenere in parrocchia una particolare celebrazione nella solennità della Pentecoste. Nei limiti del possibile, negli anni successivi si celebri l'anniversario del Battesimo. E' bene che l'esperienza dei sacramenti si prolunghi nella comunità ecclesiale con una permanente *catechesi*, l'assidua partecipazione alla liturgia eucaristica domenicale e la quotidiana testimonianza di vita.

1.2 Il completamento dell'iniziazione cristiana degli adulti già battezzati

13. Per gli adulti battezzati, che non hanno ancora ricevuto il sacramento della Cresima e che, a volte, non sono ancora stati ammessi all'Eucaristia, il cammino di preparazione per ricevere tali sacramenti diventi occasione provvidenziale per riscoprire la fede e il completamento della grazia battesimale.

14. Secondo il RICA (nn. 300-305), come pure secondo la terza nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente della CEI sulla iniziazione cristiana⁷, il cammino, da farsi preferibilmente nella propria parrocchia, duri almeno due anni liturgici (se si è in grado di garantire un cammino di preparazione catecumenale degli adulti, come prevede il RICA); in caso contrario, ci si riferisca al Delegato Vescovile Diocesano per il cammino catecumenale degli adulti.

15. La celebrazione del sacramento della Cresima, ed eventualmente anche della prima Eucaristia, avvenga possibilmente nella stessa parrocchia dove è iniziato il cammino di fede. Per motivi di opportunità pastorale, la diocesi può offrire ai cresimandi adulti la

⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente, *Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta*, 8 Giugno 2003.

possibilità di accedere ai sacramenti anche in Cattedrale. Per poter ricevere il sacramento della Confermazione occorre che il cresimando si presenti col certificato di “ammissione alla Cresima”, preparato dal parroco e con il padrino o la madrina⁸.

16. Per il caso di adulti in situazione coniugale difficile (conviventi o sposati solo civilmente), che chiedono la Cresima (e la prima Eucaristia), in vista anche di poter regolarizzare la propria situazione, dispongo che si offra loro, anzitutto, un cammino di fede in preparazione alla Cresima; si proceda poi alla celebrazione del Matrimonio e, infine, li si ammetta al sacramento della Cresima. A nessuno è lecito ammettere alla Cresima e all’Eucaristia un adulto, fino a quando questo permane in una situazione coniugale difficile.

2. ALCUNE INDICAZIONI

CIRCA I SINGOLI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

2.1 Il Sacramento del Battesimo

17. Col sacramento del Battesimo

«gli uomini, ottenuta la remissione di tutti i peccati, dalla condizione umana in cui nascono sono trasferiti allo stato di figli adottivi; rinascendo dall’acqua e dallo Spirito Santo diventano nuova creatura: per questo vengono chiamati e sono realmente figli di Dio. Così, incorporati a Cristo, sono costituiti in popolo di Dio»⁹.

ADEMPIMENTI

18. Prima della celebrazione del Sacramento è necessario disporre un cammino di catechesi e di approfondimento per i genitori che chiedono il Battesimo per i loro figli. La catechesi parte dai fondamenti biblici e magisteriali al fine di sottolineare gli aspetti

⁸ Questa nuova norma per la Diocesi di Fidenza si ispira a quanto disposto dal seguente decreto della CEI in materia matrimoniale: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto Generale sul Matrimonio canonico*, 5 Novembre 1990.

⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Rito del Battesimo dei Bambini* in lingua italiana, 31 Maggio 1970, *Introduzione generale*, n. 2.

peculiari del Sacramento stesso: costituiti figli di Dio, membri eletti della comunione della Chiesa, liberi dal peccato per camminare nella misericordia di Dio. Il Battesimo sia celebrato nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, dove cioè essi hanno domicilio o il quasi domicilio; in altre parrocchie la celebrazione è possibile per giusta causa (cfr. CIC/1983, can. 857 § 2), previo accordo tra i sacerdoti interessati. Solo in caso di necessità è possibile celebrare il Battesimo in una casa privata (cfr. CIC/1983, cann. 857 e 859).

19. Nelle cliniche e negli ospedali non si celebri il Battesimo se non per una ragione pastorale grave, inerente allo stato di salute del bambino (cfr. CIC/1983, can. 860 § 2); in tal caso il parroco deve essere avvertito perché si curi di accompagnare i genitori di questi bambini.

20. Il Battesimo va registrato nella parrocchia in cui di fatto viene celebrato (cfr. CIC/1983, can. 877 § 1)¹⁰.

I PADRINI, LE MADRINE E I TESTIMONI

21. Oltre ad essere «richiamo alla solidarietà e alla partecipazione della comunità cristiana nei confronti del battezzando e della sua famiglia»¹¹, la presenza dei padrini e/o/delle madrine nel contesto della celebrazione del Battesimo è giustificata dal loro impegno a

¹⁰ In merito invece alle richieste del cosiddetto “sbattezzo” col quale alcuni chiedono di veder cancellate le proprie generalità dal registro dei battesimi, si provveda a soddisfare tali domande anche se, da un punto di vista sacramentale, il Battesimo validamente conferito permane e non lo si può in alcun modo eliminare. Pertanto, chi ha ottenuto lo “sbattezzo” continua ad essere soggetto alle leggi puramente ecclesiastiche (cfr. CIC/1983, can. 11) perché, di fronte alla legge canonica, continua ad essere annoverato tra i battezzati, anche se non (più) nella Chiesa cattolica – si è infatti separato da essa “con atto formale”– ed è perciò trattato alla stregua dei battezzati nelle chiese ortodosse e/o tra quelli delle numerose comunità ecclesiali sorte a seguito della Riforma di Lutero. Cfr. BENEDETTO XVI; *Omnium in mentem*, Lettera apostolica in forma di “motu proprio” con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico, 26 ottobre 2009.

¹¹ XII° *Sinodo Diocesano Fidentino*, n. 191.

collaborare con i genitori (e non di rado anche a sostituirli), affinché il battezzando venga introdotto nella comunità, sia educato nella fede della Chiesa e la esprima nell'autenticità della vita. Per ricoprire tale incarico è perciò necessario che essi «siano debitamente istruiti sul significato di questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti» (cfr. can. 851, 2° CIC/1983); di conseguenza, alle catechesi prebattesimali è richiesta anche la loro partecipazione.

22. Si predisponga a tal fine un percorso di almeno cinque incontri da farsi nelle Parrocchie della Diocesi, avvalendosi del contributo del Parroco, di eventuali presbiteri collaboratori, dei diaconi (ove presenti) e di una coppia di sposi.

23. Si ammetta «un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina» (CIC/1983, can. 873); insieme ai genitori e il parroco essi abbiano cura che al bambino/a non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano (cfr. CIC/1983, can. 855).

24. Ai sensi del can. 874 § 1 del CIC/1983, affinché qualcuno possa essere ammesso all'incarico di padrino o madrina – sia per il sacramento del Battesimo, sia per quello della Confermazione (cfr. CIC/1983, can. 894) – occorre che:

- «sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
- abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
- sia cattolico, abbia già ricevuto la Confermazione e l'Eucaristia, conduca una vita conforme alla fede e alla responsabilità che assume;
- non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
- non sia il padre o la madre del battezzando».

Le condizioni richieste per essere ammessi come padrini/madrine al sacramento del Battesimo – e parimenti della Cresima – sono dettate dalla considerazione che al pari degli sposi cristiani anche i padrini/madrine sono chiamati a ravvivare e a vivere costantemente

gli impegni battesimali in forme e contenuti nuovi, secondo la vocazione loro propria e della loro condizione.

25. L' idoneità di un padrino o di una madrina proveniente da una parrocchia diversa da quella del battezzando/a sia accertata tramite una dichiarazione del medesimo padrino/madrina.

26. E' opportuno che il padrino e/o la madrina non abitino troppo lontano da dove risiede il battezzato, così da poter assolvere al loro compito di aiutarlo nel suo cammino di crescita umana e spirituale nella comunità cristiana.

27. Inoltre,

«non venga ammesso [come padrino/madrina] un battezzato/a che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino/madrina cattolico e soltanto come “testimone” del Battesimo»¹².

Quindi, un cristiano non cattolico non può fungere da padrino/madrina per il Battesimo di un bambino nella Chiesa cattolica e viceversa. Difatti,

«secondo il pensiero cattolico, i padrini e le madrine, nell'accezione liturgica e canonica, devono essere membri della Chiesa o della comunità nella quale viene celebrato il Battesimo. Essi non si assumono soltanto la responsabilità dell'educazione cristiana della persona battezzata (o cresimata) in qualità di parente o di amico; essi sono rappresentanti di una comunità, garanti della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del candidato/a [...]. Un battezzato che appartiene ad un'altra comunità ecclesiale può tuttavia essere ammesso come “testimone” del Battesimo, ma soltanto con un padrino/madrina cattolico. Un cattolico può svolgere la medesima funzione nei confronti di una persona che deve essere battezzata in un'altra comunità ecclesiale»¹³.

¹² GIOVANNI PAOLO II , *Codice di Diritto Canonico*, 25 Gennaio 1983, can. 874, § 2.

¹³ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 Marzo 1993, n. 98; cfr. Erminio LORA – Bruno TESTACCI (Ed.), *Enchiridion Vaticanum* vol. n. 13. Documenti ufficiali della Santa Sede (1991-1993), EDB, Bologna 1995, nn. 2361-2362. Il testo prosegue dicendo che, «per un valido motivo», è consentito ammettere un fedele orientale (ortodosso) con il ruolo di padrino/madrina congiuntamente ad un padrino/madrina cattolico (o una madrina) al Battesimo di un

Volendo estendere questa possibilità, per analogia, anche ai cattolici che non godano di tutti i requisiti oggettivi della piena comunione ecclesiale, si aprono praticamente due strade: se il candidato/a ha i requisiti espressi dai cann. 872 e 874 § 1 del CIC/1983 (che vengono auto certificati), può assumere il ruolo di padrino/madrina ed essere annotato come tale nel Registro dei Battesimi; se invece non ha requisiti richiesti, può assumere il ruolo di testimone (insieme al padrino/madrina di cui ai cann. 872 e 874 § 1 del CIC/1983) ed essere annotato come tale nel Registro, in aggiunta alla dicitura padrino/madrina. In quest'ultimo caso, a seconda degli usi comunitari, si può affiancare al testimone, come padrino/madrina, qualcuno di coloro che ha accompagnato i genitori nella preparazione al Battesimo. In ogni caso, si tenga conto del fatto che la normativa (can. 872 CIC/1983) non rende obbligatoria la figura del padrino/madrina, ma la suggerisce «per quanto sia possibile». Per la Diocesi di Fidenza, il Vescovo ritiene comunque importante, sul versante pastorale, la presenza testimoniante del padrino/madrina. Questo orientamento contempla la necessità di un'adeguata e necessaria formazione pastorale dei padrini e delle madrine, al fine di prendere coscienza della responsabilità che compete loro.

28. In caso di necessità, la designazione del padrino/madrina, in accordo con la famiglia, può ricadere su una persona di fiducia scelta all'interno della comunità parrocchiale: sia preferibilmente un/a catechista.

29. Qualora non sia presente il padrino o la madrina, chi amministra il Battesimo – e parimenti, la Confermazione – curi che vi sia almeno un/a testimone al di sopra di ogni sospetto a cui compete attestare l'avvenuto conferimento del Battesimo tramite una comune dichiarazione (cfr. CIC/1983, cann. 875 – 876; 894).

30. Quando, in caso di necessità, il Battesimo è stato celebrato senza padrino/madrina, al battezzato/a ancora in vita si assegnerà il

bambino o di un adulto cattolico e viceversa a determinate condizioni che li vengono precisate.

padrino o la madrina, il cui nome sarà successivamente annotato nel registro dei Battesimi.

31. Ai fini dell'annotazione del Battesimo conferito nel libro dei battesimi, giova ricordare ciò che dispone il CIC/1983 (cfr. can. 877 §§ 2 – 3) per alcuni casi particolari:

- «trattandosi di un/a bambino/a nato/a da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre o dei genitori.
- se si tratta di un/a figlio/a adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale».

2.2 Il sacramento della Cresima

32. Nell'introduzione al RC è detto che

«con il sacramento della Confermazione i battezzati proseguono il cammino dell'iniziazione cristiana. In forza di questo sacramento essi ricevono l'effusione dello Spirito Santo che nel giorno di Pentecoste fu mandato dal Signore Risorto sugli Apostoli. Questo dono dello Spirito Santo rende i fedeli in modo più perfetto conformi a Cristo e comunica loro la forza di rendere a Lui testimonianza per l'edificazione del suo corpo nella fede e nella carità»¹⁴.

ADEMPIMENTI

33. Prima della celebrazione si dia particolare risalto alla domanda rivolta al Vescovo dai cresimandi, unita all'indicazione degli impegni concreti che essi assumono; si sottolinei la testimonianza dei catechisti circa il grado di preparazione raggiunta; si richiami la

¹⁴ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Pontificale Romano, Rito della Confermazione*, 29 Aprile 1972, *Introduzione*, nn. 1-2.

promessa dei genitori per un accompagnamento continuo dei loro figli anche dopo la celebrazione del sacramento.

34. Quanto al padrino/madrina, ci si attenga alle norme e agli orientamenti fissati per il Battesimo¹⁵. Perciò, si illustrino per tempo ai cresimandi e ai loro genitori il **senso della figura del padrino/madrina**, il compito che deve assumersi e le qualità che deve possedere: a tenore del can. 893 § 2 del CIC/1983: «è conveniente che come padrino/madrina venga designato colui che ebbe il medesimo incarico nel Battesimo».

Preso atto dell'attuale contesto di secolarizzazione, non è tuttavia da escludere che nella celebrazione della Cresima siano gli stessi catechisti che hanno accompagnato i cresimandi fino a quel punto, ad essere presentati alla comunità come i loro padrini/madrine. Nell'uno e nell'altro caso è auspicabile che padrini e madrine non accompagnino nell'educazione cristiana i soli cresimandi, ma anche le loro famiglie.

In tale medesimo contesto si sconsigli il costume del “regalo costoso” da parte del padrino/madrina stesso. Si inviti piuttosto ad un gesto di carità per le necessità della parrocchia.

35. Analogamente a quanto stabilito per il Battesimo, anche per la Cresima si può affiancare al ragazzo/a un/a **testimone**, in aggiunta ad un padrino o ad una madrina.

36. Per favorire il clima di preghiera, nella celebrazione dei sacramenti ci sia **soltanto un fotografo incaricato**. Per ottenere una tale qualifica e poter operare successivamente nell'ambito del territorio diocesano, il fotografo è tenuto a frequentare un apposito corso, organizzato dall'Ufficio Liturgico Diocesano.

2.3 Il sacramento dell'Eucarestia

37. SC, al n. 106 sottolinea

«Secondo la tradizione apostolica che ha origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in

¹⁵ Sul padrino/madrina della Cresima, cfr. CIC/1983, can. 893.

quello che si chiama giustamente **giorno del Signore** o domenica. In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la Parola di Dio e partecipare all'Eucaristia, e così fare memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù e «rendere grazie a Dio che li ha generati nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Cristo dai morti (cfr. 1 Pt 1, 3)».

38. La celebrazione eucaristica costituisce l'apice del giorno del Signore, dal momento che essa,

«in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce il **centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i singoli fedeli. Nella Messa infatti si ha il culmine sia dell'azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono al Padre, adorandolo per mezzo di Cristo Figlio di Dio**»¹⁶

Su questo argomento è di grandissimo spessore la riflessione di Papa Francesco circa una vera e propria **visione cosmica dell'Eucarestia**:

«Nell'Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione. La grazia, che tende a manifestarsi in modo sensibile, raggiunge un'espressione meravigliosa quando Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura. Il Signore, al culmine del mistero dell'Incarnazione, volle raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia. Non dall'alto, ma da dentro, affinché nel nostro stesso mondo potessimo incontrare Lui. Nell'Eucaristia è già realizzata la pienezza, ed è il centro vitale dell'universo, il centro traboccante di amore e di vita inesauribile. Unito al Figlio incarnato, presente nell'Eucaristia, tutto il cosmo rende grazie a Dio»¹⁷.

39. Sarà dunque premura dei ministri e delle loro comunità curare un'appropriata ed efficace **ars celebrandi**, che, come afferma Papa Benedetto XVI,

¹⁶ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Ordinamento generale del Messale Romano* (in lingua italiana), 4 Marzo 2004, n. 16.

¹⁷ FRANCESCO, *Laudato si*, Lettera enciclica sulla cura della casa comune, 24 Maggio 2015, n. 236.

«è la migliore condizione per l'*actuosa participatio* [...] e scaturisce dall'obbedienza fedele alle norme liturgiche nella loro completezza»¹⁸.

INDICAZIONI GENERALI

40. Si provveda a formare e introdurre i fanciulli, i giovani e gli adulti alla celebrazione dell'Eucaristia, consapevoli della necessità di vivere una profonda spiritualità liturgica: la liturgia della Chiesa è la fonte privilegiata della santità cristiana.

41. La celebrazione dignitosa dell'Eucaristia necessita di una congrua preparazione, di una presenza ministeriale e di uno spazio temporale. È opportuno, perciò, che le celebrazioni non si susseguano con ritmo troppo frequente.

42. La celebrazione eucaristica prevede diverse possibilità rituali ed espressive: è bene che il presbitero le conosca, attraverso lo studio del Messale Romano e del suo *Ordinamento generale*, nonché dei vari documenti di ambito liturgico¹⁹. Tra le varie opportunità, si trovano le *monizioni*: il presidente vi faccia ricorso con prudenza, sobrietà e nobile semplicità per aiutare l'assemblea a vivere con fede l'evento celebrato.

43. I tempi di *silenzio* fanno parte della celebrazione e costituiscono momento privilegiato che favorisce l'ascolto, spazio di lode e di ringraziamento personale, interiorizzazione del dono ricevuto, preziosa occasione di verifica. Tali tempi vanno valorizzati particolarmente nell'atto penitenziale, durante la proclamazione delle letture bibliche, dopo l'omelia e dopo la Comunione eucaristica²⁰. È

¹⁸ BENEDETTO XVI, *Sacramentum caritatis*, Esortazione apostolica postsinodale sull'Eucarestia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, 22 febbraio 2007, n. 38.

¹⁹ Cfr. FRANCESCO, *Desiderio desideravit*, Lettera apostolica sulla formazione liturgica del popolo di Dio, 29 giugno 2022.

²⁰ «Non venga trascurato il tempo prezioso del ringraziamento dopo la Comunione: oltre all'esecuzione di un canto opportuno, assai utile può essere anche il rimanere raccolti in silenzio» (ScC n. 50).

opportuno lasciare un tempo di silenzio anche prima della Orazione colletta e dopo ogni lettura biblica (cfr. OGMR, n. 45).

44. Durante la celebrazione eucaristica sono previsti alcuni “**riti processionali**”: all’entrata dei ministri, per la proclamazione dell’Evangelo, al rito della presentazione dei doni e alla Comunione eucaristica; siano conosciuti nel loro intrinseco significato e li si valorizzi adeguatamente.

45. Per evidenziare in modo più esplicito “l’unità del sacerdozio, del sacrificio e del popolo di Dio” (cfr. SC, n. 57 e OGMR, n. 199) **si promuova e si attui la concelebrazione**, particolarmente se presieduta dal Vescovo; parimenti, si fugga l’equivoco che concelebrazione equivalga sempre a dare maggiore solennità. La verità e l’intensità della preghiera della Chiesa non dipendono, infatti, dal numero dei concelebrenti.

46. Nell’art. 6, il recente *Decreto del Dicastero per il Clero sulla disciplina delle intenzioni delle Sante Messe* (13 Aprile 2025), conferma quanto lo stesso dispose a suo tempo col *Decreto Mos Jugiter* (22 Febbraio 1991), laddove il concilio provinciale o la riunione dei Vescovi della provincia nulla dispongano in materia. Relativamente, pertanto, alla Diocesi di Fidenza, è possibile ricorrere a **celebrazioni eucaristiche plurintenazionali non più di due volte alla settimana e comunque dopo averne data comunicazione scritta all’Ordinario Diocesano**, con la chiara indicazione dei giorni e delle ore fissate per tali celebrazioni, segnalando al tempo stesso come si è provveduto a darne adeguata notizia ai fedeli.

PER UNA CELEBRAZIONE DIGNITOSA

47. Parola di Dio ed Eucaristia (OGMR n. 56) costituiscono l'unica mensa che nutre la fede dell'assemblea cristiana. È Dio stesso a parlare, alimentare ed educare il suo popolo. Va pertanto preparata e vissuta con intensità, attenzione e coinvolgimento da parte dei ministri e di tutta l'assemblea orante (cfr. OGMR, nn. 55-71).

48. Il luogo di annuncio della Parola di Dio è l'*ambone* (cfr. OGMR, n. 309), al quale accedono il *lettore* per la proclamazione della stessa e per la preghiera universale o dei fedeli, il *salmista* per il canto o la proclamazione del Salmo responsoriale, il *presbitero* e il *diacono* per la proclamazione dell'Evangelo e per l'omelia. L'ambone non va mai utilizzato né per l'animatore dell'assemblea liturgica né per la guida del canto né per il cantore solista né, infine, per dare gli avvisi al popolo.

49. La Parola di Dio deve essere proclamata da lettori consapevoli di aprire ai fratelli i tesori della Scrittura (cfr. SC, n. 51 e OGMR, n. 57). Prima di essere proclamata nell'assemblea liturgica, la Parola di Dio va pregata, approfondita e meditata. È opportuno che le comunità cristiane offrano ai lettori un'adeguata formazione biblica, spirituale e comunicativa, affinché la proclamazione della Parola di Dio raggiunga efficacemente il cuore e la vita dei fedeli che la ascoltano.

50. L'*omelia*, in quanto «necessaria per alimentare la vita cristiana» (OGMR, n. 65), è «vivamente raccomandata» (SC n. 52; CIC/1983, can. 767 § 2-3) ed è riservata al ministro ordinato (cfr. OGMR, n. 66). Papa Benedetto XVI, in ScC n. 46 e riferendosi anche a SC, n. 52, così afferma:

«Chiedo ai ministri di fare in modo che l'omelia ponga la Parola di Dio proclamata in stretta relazione con la celebrazione sacramentale e con la vita della comunità».²¹

²¹ Per Papa Francesco, «l'omelia non può essere uno spettacolo di intrattenimento, non risponde alla logica delle risorse mediatiche, ma deve dare fervore e significato alla celebrazione. È un genere peculiare, dal momento che si tratta di una predicazione dentro la cornice di una celebrazione *liturgica*; di conseguenza deve

51. La *preghiera universale* o dei fedeli è il momento in cui l'assemblea esercita la funzione sacerdotale pregando per tutti. Le intenzioni siano preparate per tempo, siano sobrie e nascano dall'ascolto della Parola di Dio proclamata e interiorizzata; inoltre siano attente ai problemi della Chiesa e del mondo (cfr. OGMR, nn. 69-71). Sia utilizzato con intelligenza pastorale l'Orazionale del Messale Romano.

52. La risposta di assenso alla Parola di Dio è data anche dalla professione di fede (cfr. OGMR, n. 43). Specialmente nel tempo di Quaresima e di Pasqua si favorisca l'uso del *Simbolo degli Apostoli*.

53. La presentazione e la preparazione dei doni hanno un loro preciso svolgimento. È buona cosa che la patena col pane, il calice col vino e l'ampolla con l'acqua siano consegnati al sacerdote dagli stessi fedeli che, in questo modo, esprimono l'offerta della propria vita e del loro lavoro. In tale momento si possono portare ai piedi dell'altare le offerte in denaro o altri doni per i poveri e le necessità della Chiesa (cfr. OGMR, n. 73)²². Si favorisca la disponibilità di più

essere breve ed evitare di sembrare una conferenza o una lezione. [...] Se l'omelia si prolunga troppo, danneggia due caratteristiche della celebrazione liturgica: l'armonia tra le sue parti e il suo ritmo. Quando la predicazione si realizza nel contesto della liturgia, viene incorporata come parte dell'offerta che si consegna al Padre e come mediazione della grazia che Cristo effonde nella celebrazione. Questo stesso contesto esige che la predicazione orienti l'assemblea, ed anche il predicatore, verso una comunione con Cristo nell'Eucaristia che trasformi la vita. Ciò richiede che la parola del predicatore non occupi uno spazio eccessivo, in modo che il Signore brilli più del ministro». FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, Esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 Novembre 2013, n. 138.

²² In ScC, n. 17 si legge: «In questo gesto umile e semplice si manifesta, in realtà, un significato molto grande: nel pane e nel vino che portiamo all'altare tutta la creazione è assunta da Cristo Redentore per essere trasformata e presentata al Padre. In questa prospettiva portiamo all'altare anche tutta la sofferenza e il dolore del mondo, nella certezza che tutto è prezioso agli occhi di Dio. Questo gesto, per essere vissuto nel suo autentico significato, non ha bisogno di essere enfatizzato con complicazioni inopportune».

persone al servizio di raccolta, cosicché possa concludersi prima della preghiera sulle offerte.

54. La Preghiera Eucaristica compete per sua stessa natura al presidente, il quale dovrà tener conto della molteplicità delle **preghiere eucaristiche** previste dal Messale Romano. In tal modo, si potrà variarne l'utilizzo secondo quanto è consentito o esplicitato dalle rubriche.

«Le differenti preghiere eucaristiche contenute nel Messale ci sono tramandate dalla Tradizione viva della Chiesa e si distinguono per una ricchezza teologica e spirituale inesauribile. I fedeli devono essere messi in grado di apprezzarla» (ScC, n. 48).

55. I fedeli partecipino con rispettoso silenzio, rispondendo al dialogo iniziale del Prefazio, cantando il *Sanctus*, l'acclamazione dell'anamnesi e l'*Amen* della dossologia finale (cfr. OGMR, n. 79). Il coro in questi momenti non può sostituirsi all'assemblea.

56. Sia per lo scambio della pace²³ che per la distribuzione dell'Eucaristia è necessario tenere sempre viva nei fedeli la conoscenza di ciò che stanno compiendo, richiamando loro soprattutto le disposizioni necessarie e il modo per accostarsi alla mensa del Signore. Tutti devono

«fare il possibile perché il gesto nella sua semplicità corrisponda al suo valore di incontro personale con il Signore Gesù nel Sacramento» (ScC, n. 50)²⁴.

57. La facoltà di ricevere l'Eucaristia sulla mano sia accompagnata da un'opportuna catechesi. In alcuni casi (Veglia Pasquale, esercizi e ritiri spirituali, missioni popolari, settimane

²³ Per quanto attiene il senso e la modalità di questo gesto e anche la prospettiva di ripensare la sua collocazione prima della presentazione dei doni all'altare, cfr. ScC, n. 49 e relativa nota.

²⁴ Cfr. anche CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Redemptionis sacramentum*, Istruzione su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia, 25 Marzo 2004, nn. 80-96.

pastorali, festa patronale, le solennità liturgiche) è bene valorizzare la Comunione sotto le due specie.

58. Si abbia cura che coloro che svolgono un ministero nella celebrazione, specialmente gli organisti e i cantori, possano accostarsi all'Eucaristia nel momento prescritto e non dopo la celebrazione; ciò favorisce infatti una partecipazione all'Eucaristia stessa e segnala la loro appartenenza all'assemblea dei fedeli.

59. La celebrazione dell'Eucaristia ha il suo prolungamento nella pratica del **culto eucaristico**. L'unione con Cristo, il vivere nel proprio vissuto ciò che si professa con la fede e il sacramento vengono espressi nell'adorazione davanti all'Eucaristia. In ogni comunità cristiana si provveda perciò a tenere viva questa forma di preghiera o a ripristinarla ove da tempo si è smesso di praticarla. Per tutto il Culto eucaristico fuori della Messa si faccia riferimento alle indicazioni e alle diverse possibilità celebrative contenute nell'apposito rituale della *Comunione fuori della Messa e del culto eucaristico*.

60. Non è consentito ricevere la Comunione Eucaristica al di fuori della celebrazione eucaristica stessa, eccettuata la situazione in cui i ministri straordinari della comunione la portino agli ammalati e agli infermi nelle loro case.

61. A tenore di quanto disposto dal CIC/1983,

“chi ha già ricevuto la santissima Eucarestia, può riceverla una **seconda volta nello stesso giorno**, soltanto entro la celebrazione eucaristica, alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2”²⁵.

Tale canone contempla il caso in cui i fedeli versino in un pericolo di morte, derivante da una qualsiasi causa; anche se costoro avessero già ricevuto la comunione, nello stesso giorno, possono comunicarsi nuovamente²⁶.

²⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Codice di Diritto Canonico*, can. 917.

²⁶ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Codice di Diritto Canonico*, can. 921 § 2. Per quanto attiene la comunione sotto le due specie, ci si attenga a quanto disposto dai nn. 281 – 287 dell'OGMR. Giova soprattutto ricordare che «la Comunione sotto le due

II

I SACRAMENTI DI GUARIGIONE

62. Mediante i sacramenti dell'iniziazione cristiana, l'uomo riceve la vita nuova in Cristo. Questa vita, tuttavia la portiamo "in vasi di creta" (2 Cor 4, 7), giacché siamo ancora nella "nostra abitazione sulla terra" (2 Cor 5, 1), sottomessa alla sofferenza, alla malattia e alla morte.

63. Istituito i sacramenti della Penitenza e dell'Unzione degli infermi²⁷, il Signore Gesù Cristo, medico delle anime e dei corpi, volle che la sua Chiesa continuasse, nella forza dello Spirito Santo, la sua opera di guarigione e di salvezza (cfr. Mc 16, 15-20).

1. IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

64. Il sacramento della Penitenza o Confessione o Riconciliazione²⁸ è parte integrante della prassi penitenziale della

specie è permessa, oltre ai casi descritti nei libri rituali: a) ai sacerdoti che non possono celebrare o concelebbrare; b) al diacono e agli altri che compiono qualche ufficio nella Messa; c) ai membri delle comunità nella Messa conventuale o in quella che si dice «della comunità», agli alunni dei seminari, a tutti coloro che attendono agli esercizi spirituali o partecipano ad un convegno spirituale o pastorale. Il Vescovo diocesano può stabilire per la sua diocesi norme riguardo alla Comunione sotto le due specie, da osservarsi anche nelle chiese dei religiosi e nei piccoli gruppi. Allo stesso Vescovo è data facoltà di permettere la Comunione sotto le due specie ogni volta che sembri opportuno al sacerdote al quale, come pastore proprio, è affidata la comunità, purché i fedeli siano ben preparati e non ci sia pericolo di profanazione del Sacramento o la celebrazione non risulti troppo difficoltosa per il gran numero di partecipanti o per altra causa. Circa il modo di distribuire ai fedeli la sacra Comunione sotto le due specie e circa l'estensione delle facoltà, le Conferenze Episcopali possono stabilire delle norme, approvate dalla Sede Apostolica» (OMGR n. 283).

²⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Catechismo della Chiesa Cattolica* redatto dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, 11 Ottobre 1992; cfr. *ivi* nn. 1420 – 1421.

²⁸ Per un approfondimento sulle diverse denominazioni attribuibili a questo sacramento, cfr. CCC nn. 1423-1424.

Chiesa, santa e peccatrice, che non tralascia mai di fare penitenza e di rinnovarsi²⁹. La Penitenza è il perdono sacramentale di Dio in Cristo per chiunque grazie ai sacramenti dell'IC è divenuto cristiano. Pertanto

«quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui, insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita con il peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera»³⁰.

INDICAZIONI GENERALI

65. È urgente recuperare la necessità e l'importanza del sacramento (cfr. RP *Introduzione*, n. 7), la dimensione penitenziale di tutta la vita cristiana, la dimensione ecclesiale e, più in generale, la prassi penitenziale e della conversione (cfr. SC, n. 27). L'educazione al sacramento della Penitenza è essenziale al cammino di fede del cristiano. Ci si preoccupi, pertanto, di favorire la catechesi evidenziando, in particolare, il significato delle celebrazioni comunitarie del sacramento, ne si indichi l'indole, la struttura e l'importanza.

66. Gli atti essenziali di questo sacramento sono: la contrizione, la confessione, la soddisfazione, l'assoluzione (cfr. RP, *Introduzione*, n. 6). Prima che il penitente si accosti al sacramento, il sacerdote richieda un **serio esame di coscienza mediante brani della Parola di Dio**. Al termine della confessione si educino i fedeli a ringraziare il Signore per il perdono ricevuto e a mantenere nel tempo la memoria grata di quell'incontro di grazia, al fine di esprimere in una vita rinnovata la carità di Cristo.

67. Il luogo della celebrazione del sacramento è la chiesa o un altro luogo di preghiera. La sede sia decorosa e tale da favorire la

²⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Rito della Penitenza*, 8 Marzo 1974, *Introduzione*, n. 3.

³⁰ CONCILIO VATICANO II, *Lumen Gentium*, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, 21 Novembre 1964, n. 11.

celebrazione della misericordia del Signore (cfr. RP, *Introduzione*, n. 12)³¹.

68. «La Riconciliazione dei penitenti si può celebrare in qualsiasi giorno e tempo» (RP, *Introduzione*, n. 13); è bene, tuttavia, che i fedeli conoscano i giorni e le ore in cui i confessori sono disponibili, dando la preferenza alla celebrazione del sacramento al di fuori della Santa Messa³². Come ribadisce Papa Benedetto XVI,

«tutti i sacerdoti si dedichino con generosità, impegno e competenza all'amministrazione del sacramento della Riconciliazione» (ScC, n. 21).

69. Si facciano conoscere in diocesi l'esistenza e la funzione del **Canonico Penitenziere**, come pure la presenza di presbiteri incaricati dal Vescovo per il servizio di **esorcisti**.

70. Siano mantenute le debite differenze e **distinzioni tra la celebrazione del sacramento e il dialogo spirituale**. Pur tuttavia, specialmente in alcuni casi, è opportuno offrire maggior spazio al colloquio con il confessore affinché nasca il desiderio o si scopra il bisogno di essere guidati e introdotti al valore dell'accompagnamento spirituale.

PER LA CELEBRAZIONE

71. Il *Rito della Penitenza* (1974) indica tre forme di celebrazione del sacramento: riconciliazione dei singoli penitenti, riconciliazione di più penitenti con confessione e assoluzione individuale, assoluzione generale.

72. La Riconciliazione di più penitenti, nella forma di una celebrazione comunitaria con assoluzione individuale, sia proposta ai

³¹ Per le disposizioni circa il luogo e la sede della celebrazione del sacramento della Penitenza, cfr. CIC/1983, can. 964; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA *Delibera di carattere normativo* n. 30, 18 maggio 1985 e ScC n. 21.

³² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Misericordia Dei*, Lettera apostolica in forma di "motu proprio" su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della Penitenza, 7 aprile 2002, n. 2.

fedeli soprattutto nei tempi liturgici di Avvento e Quaresima. Queste celebrazioni devono contribuire a far vivere un incontro fiducioso e liberante col Signore e sottolineare la dimensione ecclesiale del peccato e del perdono (RP, *Introduzione*, nn. 36-37).

73. Nel contesto della celebrazione, non manchi mai un riferimento esplicito alla Parola di Dio; è la Parola, infatti, ad illuminare il fedele, a fargli riconoscere i suoi peccati, a chiamarlo alla conversione e ad infondergli fiducia nella divina misericordia (cfr. RP, *Introduzione*, nn. 17.24).

74. La preghiera fatta dal penitente quando manifesta la sua contrizione e il proposito di una vita nuova, sia ispirata ai testi della Sacra Scrittura: il *Rito della Penitenza* propone ben dieci formulari.

75. L'esercizio penitenziale consegnato al fedele dopo l'accusa dei suoi peccati (soddisfazione) corrisponda alla gravità e alla natura dei peccati accusati e si concretizzi non solo nella preghiera, ma anche nella lettura, nella meditazione della Parola di Dio, nel servizio del prossimo e nella pratica delle opere di misericordia (cfr. RP, *Introduzione*, n. 18).

76. La formula di assoluzione sia proclamata dal ministro nella sua interezza, cosicché possa essere udita dal penitente. Mentre dice la formula, il ministro tenga stese le mani sul penitente (RP, *Introduzione*, n. 19).

77. I confessori abbiano un atteggiamento di accoglienza di fronte alle situazioni matrimoniali difficili (conviventi, sposati solo civilmente, separati/divorziati risposati). I confessori praticino la *legge della gradualità*, valutando, nella fattispecie concreta, i motivi per i quali una situazione matrimoniale può essere considerata come difficile e far dipendere da questa valutazione l'eventuale assoluzione del penitente. In ogni caso, a nessun confessore è lecito andare contro le indicazioni del Magistero ecclesiale circa i casi in cui non può essere data l'assoluzione sacramentale. Resta, infatti, valido il principio generale in forza del quale è da negare l'assoluzione sacramentale a chi "ostenta un peccato oggettivo come se facesse

parte dell'ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa”³³.

78. Circa il caso eccezionale del rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale (cfr. RP, *Introduzione*, nn. 31-35 e 60-66) ci si attenga alle disposizioni del CIC/1983, cann. 961-963 e della Lettera apostolica in forma di “*motu proprio*” di Papa Giovanni Paolo II, *Misericordia Dei* (7 aprile 2002).

79. Per l'assoluzione dalle censure e per la dispensa dall'irregolarità si faccia riferimento all'*Appendice I* di RP. Per quanto riguarda la remissione dal peccato di aborto – alla luce di quanto è insegnato dalla Lettera apostolica *Misericordia et misera*³⁴ di Papa Francesco e nella prospettiva di una più pervasiva *cultura della misericordia*³⁵, essa non è più riservata unicamente al Vescovo diocesano e al Canonico Penitenziere, giacché tale facoltà viene estesa dal Papa a qualsiasi sacerdote nell'esercizio del suo ministero.

80. La veste liturgica per la celebrazione del Sacramento di più penitenti in forma comunitaria è composta dal camice o la cotta e la stola viola; per la celebrazione individuale, nella misura del possibile, la veste talare e la stola viola.

LA CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE DEI FANCIULLI

81. Se è ben preparata e adattata all'età e alla sensibilità dei fanciulli, la *prima Confessione* esercita un influsso salutare sulla loro vita; è perciò fondamentale proporre loro questa esperienza come incontro gioioso con la misericordia del Padre e siano aiutati e accompagnati a ciò dalle loro famiglie.

³³ FRANCESCO, *Amoris Laetitia*, Esortazione apostolica post-sinodale sull'amore nella famiglia, 19 Marzo 2016, n. 297.

³⁴ FRANCESCO, *Misericordia et misera*, Lettera apostolica a conclusione del giubileo straordinario della misericordia, 20 novembre 2016, n. 12.

³⁵ *Ivi*, n. 20.

82. La celebrazione avvenga possibilmente in giorno di domenica in cui sia favorita la partecipazione comunitaria; sia curata in ogni suo aspetto celebrativo con canti, preghiere e monizioni. La presenza dei genitori e dei catechisti favorisca un clima sereno e raccolto. Sarà significativo, dopo la celebrazione, vivere un momento di festa comunitario.

83. Nel cammino di catechesi in preparazione alla prima Confessione si abbia l'accortezza di sottolineare che il sacramento della Penitenza è essenzialmente dono di grazia, azione di Dio e della Chiesa. Sia inoltre confermata l'educazione alla Confessione frequente (RP, *Introduzione*, n. 7b). In questa prospettiva è doveroso accompagnare l'itinerario di fede dei fanciulli che hanno già fatto l'esperienza della prima Confessione non solo con alcune celebrazioni penitenziali adatte a loro, ma anche con l'invito a ripetere l'esperienza del perdono sacramentale.

2. IL SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI

84. SUI, *Introduzione*, al n. 6 indica

«Il Sacramento dell'Unzione conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo; tutto l'uomo ne riceve l'aiuto per la sua salvezza, si sente rinfancato dalla fiducia di Dio e ottiene forze nuove contro le tentazioni del maligno e l'ansietà della morte; egli può così non solo sopportare validamente il male, ma combatterlo e conseguire anche la salute, qualora ne derivasse un vantaggio per la sua salvezza spirituale; il sacramento dona inoltre, se necessario, il perdono dei peccati e porta a termine il cammino penitenziale del cristiano».

INDICAZIONI GENERALI

85. I destinatari del sacramento dell'Unzione sono quei fedeli il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o vecchiaia (cfr. CIC/1983, can. 1004). A tal riguardo, il rito contempla le seguenti situazioni: prima di un'operazione chirurgica a causa di un male pericoloso; gli anziani, per l'indebolimento accentuato delle loro forze; i bambini, quando abbiano raggiunto un uso sufficiente di

ragione e rientrano nella situazione citata come grave; i malati gravi, che si trovano in stato di incoscienza e che, come credenti, avrebbero richiesto l'Unzione. Non si amministri, invece, il sacramento e per nessun motivo a persone già decedute; è parimenti riprovata la consuetudine di amministrare indiscriminatamente il sacramento a chi ha superato una certa età (cfr. SUI, *Introduzione*, nn. 8-14).

86. Il ministro del sacramento deve **informarsi sulle condizioni** dell'infermo, scegliere i testi biblici e le orazioni per la celebrazione; chieda la partecipazione del malato e dei familiari tenendo conto dello stato della persona inferma e del luogo in cui si trova (casa, ospedale)³⁶. La prudenza e la saggezza pastorale dovrebbero condurre a valutare prima la **necessità e l'opportunità di una solida catechesi sul sacramento** che ne evidenzia la finalità e i contenuti.

87. Il sacramento è **reiterabile** qualora il malato guarisca dalla malattia durante la quale ha ricevuto l'Unzione o se, nel corso della stessa malattia, si constata un aggravamento (cfr. can. 1004 § 2; SUI, *Introduzione*, n. 9).

88. Dopo un'opportuna catechesi è bene proporre una o più **celebrazioni comunitarie** del sacramento dell'Unzione nel corso dell'Anno liturgico, privilegiando i tempi liturgici di Avvento e di Pasqua, con la possibilità di inserirle nella Santa Messa. In Avvento, siano sottolineati gli aspetti della vigilanza e dell'attesa del Signore Gesù come atteggiamenti del credente; nel tempo pasquale, si sottolinei la verità della risurrezione alla luce della Croce.

89. Onde evitare un accesso indiscriminato al sacramento, **nelle celebrazioni comunitarie è necessario che gli interessati manifestino il proprio desiderio prima della celebrazione**, cosicché il parroco possa esercitare un adeguato discernimento (cfr. SUI, *Introduzione*, n. 36).

90. Esclusa l'eccezionalità del pericolo di morte, per l'ammissione al sacramento della santa Unzione delle persone in situazione matrimoniale difficile, si applichi la medesima normativa prevista per

³⁶ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Sacramento dell'Unzione degli infermi*, 23 Maggio 1974, *Introduzione*, nn. 3537.

l'assoluzione sacramentale e l'ammissione alla Comunione eucaristica, (Cfr. n 77 di questo *Direttorio*).

PER LA CELEBRAZIONE

91. La Chiesa vuol farsi prossima a ogni suo fedele nella malattia e nel momento supremo del suo passaggio alla vita eterna, confortandolo con la speranza beata, sostenendolo e presentandolo alla misericordia di Dio. Questa assistenza orante è assicurata dalla celebrazione comunitaria del sacramento della santa Unzione con la presenza di familiari e conoscenti (cfr. SUI, *Introduzione*, nn. 7.33-34). Anche nell'abitazione del malato, la celebrazione del sacramento abbia sempre un **carattere comunitario**, cosicché almeno i familiari e quanti assistono l'infermo possano sentirsi coinvolti.

92. La celebrazione della santa Unzione avvenga in ottemperanza alle indicazioni del *Rituale Romano sul sacramento dell'Unzione degli infermi* (1974).

93. Insieme al sacramento della santa Unzione, la cura pastorale dei malati si preoccuperà di offrire al malato grave o moribondo anche la grazia del "Viatico", da ricevere, se possibile, durante una celebrazione dell'Eucaristia, sotto le due specie. I ministri sono: il parroco, il vicario parrocchiale, il cappellano dell'ospedale e il superiore chierico di una comunità religiosa. In caso di necessità, ministro del Viatico può essere anche qualsiasi sacerdote o altro ministro della Comunione eucaristica (cfr. CIC/1983, can. 911; SUI *Introduzione*, n. 16).

94. L'esperienza vissuta nell'amministrazione del sacramento dell'Unzione aiuti la comunità a manifestare maggiormente il suo amore verso i fratelli e sorelle sofferenti, ad approfondire il significato e il valore precipuo della sofferenza come mezzo di purificazione, santificazione e vera adesione ai patimenti di Cristo, ad annunciare che i malati hanno una preziosa missione e un'efficace testimonianza da offrire.

III

I SACRAMENTI DEL SERVIZIO DI COMUNIONE

95. CCC ai nn. 1533-1535 afferma

«Il Battesimo, la Confermazione e l'Eucaristia sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Essi fondano la vocazione comune di tutti i discepoli di Cristo, vocazione alla santità e alla missione di evangelizzare il mondo. Conferiscono le grazie necessarie per vivere secondo lo Spirito in questa vita di pellegrini in cammino verso la patria. Due altri sacramenti, l'Ordine e il Matrimonio, sono **ordinati alla salvezza altrui**. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono **all'edificazione del popolo di Dio**. In questi sacramenti, coloro che sono già stati consacrati mediante il Battesimo e la Confermazione per il sacerdozio comune di tutti i fedeli (cfr. LG n. 10), possono ricevere consacrazioni particolari. Coloro che ricevono il sacramento dell'Ordine sono consacrati per essere "posti, in nome di Cristo, a pascere la Chiesa con la Parola e la grazia di Dio" (LG n. 11). Da parte loro, "i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato" (GS n. 48)».

1. IL SACRAMENTO DELL'ORDINE

96. L'Ordine è il sacramento grazie al quale **la missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa sino alla fine dei tempi**. È, dunque, **il sacramento del ministero apostolico**. Comporta tre gradi: l'episcopato, il presbiterato e il diaconato (cfr. CCC n. 1536). Come afferma LG n. 28,

«il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri e diaconi».

Pertanto

«la dottrina cattolica insegna che i gradi di partecipazione sacerdotale

(episcopato e presbiterato) e il grado di servizio (diaconato) sono tutti e tre conferiti da un atto sacramentale chiamato “ordinazione”, cioè dal sacramento dell’Ordine» (CCC n. 1554)³⁷.

INDICAZIONI GENERALI

97. L’episcopato, il presbiterato e il diaconato

«vengono conferiti mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi» (CIC/1983, can. 1009 § 2).

98. La celebrazione dell’ordinazione del Vescovo, del presbitero o del diacono, data la sua importanza per la vita della Chiesa particolare, richiede il concorso del maggior numero possibile di fedeli:

«avrà luogo preferibilmente la domenica e nella cattedrale, con quella solennità che si addice alla circostanza» (CCC n. 1572; cfr. CIC/1983, cann. 1010-1011).

99. Poiché il sacramento dell’Ordine è il sacramento del ministero apostolico, spetta ai Vescovi in quanto successori degli Apostoli trasmettere “questo dono dello Spirito” (cfr. CCC n. 1576): pertanto «ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato» (CIC/1983, can. 1012).

100. «Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile» (CIC/1983, can. 1024).

101. Tutti i ministri ordinati della Chiesa latina, ad eccezione dei diaconi permanenti,

³⁷ Con la modifica dei canoni 1008 e 1009 (al quale si è provveduto ad aggiungere un terzo paragrafo), introdotta dalla lettera in forma di “motu proprio” *Omnium in mentem* di Papa Benedetto XVI, si è voluta evitare qualsiasi interpretazione intesa ad estendere al diaconato la facoltà di *agere in persona Christi Capitis*, riservata invece ai vescovi e ai presbiteri. Questo cambiamento nei sovra citati canoni del CIC/1983 fa seguito alla modifica del n. 875 dell’edizione tipica del CCC, introdotta da Giovanni Paolo II il 9 Ottobre 1998. Cfr. BENEDETTO XVI; *Omnium in mentem*, cit. artt. 1-2.

«sono normalmente scelti tra gli uomini credenti che vivono da celibi e che intendono conservare il celibato “per il Regno dei cieli” (Mt 19, 12)» (CCC n. 1579).

102. CIC/1983, can. 1026 dice

«Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa, a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo a riceverli».

103. Il ministero ordinato è un dono costitutivo della Chiesa da chiedere continuamente al Signore. Nello stesso tempo, la pastorale delle vocazioni a tale ministero va sempre più coltivata nelle zone pastorali e nelle singole parrocchie, tenendo conto anche delle indicazioni e proposte dell'Ufficio diocesano competente.

104. Nelle parrocchie direttamente interessate all'ordinazione di qualche presbitero o diacono si cerchi di coinvolgere tutta la comunità, attraverso anche opportuni incontri di catechesi e di preghiera per le varie età. È sempre un momento di grazia per una più incisiva proposta vocazionale.

105. L'anniversario della propria ordinazione (episcopale, presbiterale o diaconale) sia vissuto con gratitudine come memoria ecclesiale della scelta definitiva del dono di sé, per Cristo e con Cristo, alla Chiesa e al mondo.

L'EPISCOPATO

106. Il Concilio Vaticano II insegna che «con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'Ordine» (LG n. 21).

107. In virtù della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con i suoi membri, uno viene costituito membro del corpo episcopale (cfr. LG n. 22). La natura collegiale dell'Ordine episcopale si manifesta, peraltro,

nell'antica prassi della Chiesa che per la consacrazione di un nuovo Vescovo ci sia la partecipazione di più Vescovi.

108. Per l'ordinazione legittima di un Vescovo, oggi è richiesto un intervento speciale del Vescovo di Roma, per il fatto che egli è il supremo vincolo visibile della comunione delle Chiese particolari nell'unica Chiesa e il garante della loro libertà (cfr. CCC n. 1559).

109. Quale vicario di Cristo, ogni Vescovo esercita il proprio ufficio pastorale nella Chiesa particolare a lui affidata; nello stesso tempo, egli porta collegialmente con tutti i fratelli nell'episcopato la sollecitudine per tutte le Chiese (cfr. CCC n. 1560); ciò spiega perché l'Eucaristia celebrata dal Vescovo abbia un significato del tutto speciale, come espressione della Chiesa.

IL PRESBITERATO

110. Il Concilio Vaticano II insegna che la funzione ministeriale dei Vescovi

«fu trasmessa in grado subordinato ai presbiteri, affinché costoro, costituiti nell'Ordine del presbiterato, fossero operatori dell'Ordine episcopale, per il retto assolvimento della missione apostolica affidata da Cristo»³⁸.

111. I presbiteri, saggi collaboratori dell'Ordine episcopale, chiamati al servizio del Popolo di Dio, «costituiscono col loro Vescovo un unico presbiterio, sebbene destinati a uffici diversi» (LG n. 21). I presbiteri «non possono esercitare il loro ministero se non in dipendenza dal Vescovo e in comunione con lui» (CCC n. 1567). Lo sottolineano la promessa di obbedienza, fatta al Vescovo durante il rito di ordinazione e il bacio di pace da parte del Vescovo al termine di tale liturgia.

112. I presbiteri, costituiti nell'Ordine del presbiterato, sono tutti uniti tra loro da intima fraternità sacramentale, «ma in modo speciale, essi formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono

³⁸ CONCILIO VATICANO II, *Presbyterorum ordinis*, Decreto sul ministero e al vita dei presbiteri, 7 Dicembre 1965, n. 2.

assegnati sotto il proprio Vescovo» (PO n. 8). Questa unità del presbiterio trova la propria espressione liturgica nella consuetudine secondo la quale, durante il rito dell'ordinazione, «i presbiteri, dopo il Vescovo [ordinante], impongono anch'essi le mani» (CCC n. 1568), mentre non è prevista l'imposizione delle mani di eventuali altri Vescovi presenti alla celebrazione.

Questa fraternità presbiterale sia coltivata anche attraverso la partecipazione alle “congregazioni”, ai ritiri zionali e mediante la disponibilità al servizio pastorale sia a livello di unità pastorale, sia a livello zonale e diocesano.

113. Il Seminario è l'istituzione ecclesiale deputata alla formazione dei futuri presbiteri. Quanti manifestano attenzione e apertura alla vocazione presbiterale siano indicati agli animatori vocazionali perché, attraverso il discernimento, possano essere accompagnati nel cammino che, a Dio piacendo, potrà portarli all'ordinazione presbiterale.

114. Nel tempo della preparazione all'ordinazione sono previsti alcuni riti di passaggio e di graduale esperienza nel servizio: il rito dell'Ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato, i ministeri del Lettorato e dell'Accolitato. Anch'essi debbono essere valorizzati a livello diocesano specialmente nelle comunità parrocchiali direttamente interessate.

IL DIACONATO

115. «In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani “non per il sacerdozio, ma per il servizio”» (LG n. 29)³⁹.

³⁹ Per un maggiore approfondimento sulla tematica in oggetto si faccia riferimento principalmente al presente documento: CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA – CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti. Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 22 Febbraio 1998.

116. I diaconi sono ministri ordinati per gli incarichi di servizio della Chiesa.

«Non ricevono il sacerdozio ministeriale, ma l'ordinazione conferisce loro funzioni importanti nel ministero della Parola, del culto divino, del governo pastorale e del servizio della carità» (CCC n. 1596).

Pertanto anche l'ordinazione dei diaconi è un evento da riscoprire e da valorizzare nella Chiesa locale.

117. Per l'ordinazione del diacono

«soltanto il Vescovo impone le mani, significando così che il diacono è legato in modo speciale al Vescovo nei compiti della sua "diaconia"» (CCC n. 1569).

118. Come rito annesso alla ordinazione è prevista la consegna del libro dei Vangeli al nuovo diacono, il quale ha ricevuto la missione di annunziare il Vangelo di Cristo (cfr. CCC n. 1574).

119. Dopo il Concilio Vaticano II il diaconato non costituisce più soltanto un gradino di passaggio al presbiterato; la Chiesa latina ha, infatti, ripristinato il diaconato «come un grado proprio e permanente della gerarchia» (LG n. 29).

120. «Il diaconato permanente, che può essere conferito a uomini sposati, costituisce un importante arricchimento per la missione della Chiesa» (CCC n. 1571)⁴⁰: deve essere perciò coltivato, apprezzato e proposto anche nella Chiesa locale. Segno di tale apprezzamento nella diocesi di Fidenza é la costituzione, della Comunità dei diaconi permanenti, guidata da un responsabile, nominato dal Vescovo⁴¹.

2. IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

121. Con il sacramento del Matrimonio i coniugi cristiani partecipano al mistero di unità e di amore fecondo tra Cristo e la

⁴⁰ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA – CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti. Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, n. 3.

⁴¹ Cfr. *Direttorio diocesano per il Diaconato permanente*.

Chiesa e lo esprimono sia nell'abbracciare la vita coniugale, sia nell'accogliere ed educare la prole. In tal modo si aiutano scambievolmente nel cammino verso la santità e nel popolo di Dio occupano anch'essi il loro posto ed esercitano il loro specifico carisma (cfr. RM, *Presentazione*, n. 8).

LA PREPARAZIONE

122. L'odierna crisi dell'istituto familiare, con le conseguenti difficoltà dei genitori nell'introdurre i propri figli alla fede cattolica e nell'educarli all'amore, sprona la comunità cristiana locale a farsi carico della preparazione dei nubendi prima del Matrimonio.

123. Per la preparazione al Sacramento i fidanzati devono rivolgersi al parroco della parrocchia di cui entrambi, o anche uno solo, hanno il domicilio o il quasi domicilio (cfr. CIC/1983, can. 1115).

124. La preparazione immediata dei nubendi può comprendere almeno due momenti: la presentazione alla comunità e l'itinerario di catechesi. La presentazione alla comunità può avvenire in una domenica, con rito molto semplice, affinché essa possa pregare per i suoi figli. In questa celebrazione, si potrebbe consegnare ai nubendi un testo-guida o il *Catechismo degli adulti*. Tale presentazione ha lo scopo di completare il valore delle pubblicazioni matrimoniali. Per quanto riguarda il percorso di catechesi ci si attenga alle indicazioni dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia, tra le cui proposte rientra a pieno titolo anche quella della festa della famiglia da celebrarsi annualmente in tutte le comunità parrocchiali:

«Essa coincida possibilmente con la festa liturgica della Santa Famiglia di Gesù, di Maria e di Giuseppe (...). Qualora il Vescovo lo riterrà opportuno, potrà stabilire che la celebrazione della festa della famiglia avvenga, per la sua diocesi, in un'altra domenica del tempo "per annum": in tale caso si avrà l'occasione per una

riflessione più approfondita su qualche tematica familiare, in connessione con il cammino pastorale dell'intera comunità diocesana»⁴².

La festa della famiglia può diventare altresì un momento privilegiato per celebrare gli anniversari di Matrimonio, consentendo agli sposi interessati, di rinnovare i loro impegni matrimoniali e all'intera comunità parrocchiale di ringraziare per la testimonianza di fedeltà coniugale che la vivifica.

125. I corsi di preparazione al sacramento, studiati e proposti quali veri percorsi di fede, siano organizzati dalla parrocchia o dalla Zona pastorale, cosicché possa venir meglio espressa la dimensione comunitaria e facilitato l'inserimento dei nubendi nella comunità cristiana locale⁴³.

LA CELEBRAZIONE

126. Nella diocesi di Fidenza il Matrimonio può essere celebrato nella chiesa parrocchiale dello sposo, della sposa o del territorio parrocchiale in cui i due porranno la loro abitazione. Qualora motivi pastorali suggeriscano altrimenti, si dovrà chiedere all'Ordinario diocesano l'autorizzazione per questo singolo caso, da allegare al fascicolo matrimoniale. L'Ordinario diocesano concede tale autorizzazione solo alla parrocchia propria degli sposi.

127. In linea di principio, non si celebrino Matrimoni in giorno di domenica o in una festa di precetto. Eventuali eccezioni a questa

⁴² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di Pastorale familiare per la Chiesa in Italia: "Annunciare, celebrare, servire il "Vangelo della famiglia"*, 25 Luglio 1993. n. 131.

⁴³ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Idem*, n. 56: «Per quanto riguarda i corsi o gli itinerari di preparazione al Matrimonio, essi rientrano nel progetto educativo di ogni Chiesa particolare ed assumano sempre più la caratteristica di itinerari educativi. A tale scopo ci si preoccupi perché possibilmente ogni comunità parrocchiale o ogni Zona pastorale siano in grado di offrire questi itinerari di fede durante il corso dell'anno. Perché gli itinerari proposti possano essere appropriati alle diverse coppie di fidanzati, si provveda a promuovere molteplici e diversificanti percorsi catechistici almeno in ambito zonale o di unità pastorale».

regola sono possibili soltanto a seguito di un previo accordo fra il Parroco e i nubendi e dopo aver ottenuto la debita licenza dal Vescovo diocesano.

128. In via ordinaria la celebrazione del sacramento sia compiuta durante l'Eucaristia; tuttavia, per una giusta causa, esso può essere celebrato durante la Liturgia della Parola.

129. Durante la celebrazione, la memoria del Battesimo evidenzia il fondamento teologico dell'atto del consenso, elemento costitutivo del sacramento. In forza del sacerdozio battesimale gli sposi partecipano al mistero dell'alleanza pasquale e compiono un atto propriamente ecclesiale. Il consenso degli sposi è la risposta a una parola di amore che, in quanto proveniente da Dio, li precede.

130. La celebrazione del Matrimonio è attuata “nello Spirito Santo”. Anche alcune scelte rituali, in particolare la possibilità di collocare la benedizione nuziale dopo il consenso, rivelano l'opera dello Spirito Santo nel sacramento. La benedizione è atto di riconoscenza al Dio della creazione e dell'alleanza, è memoria dell'opera di Cristo-sposo, è invocazione fiduciosa dello Spirito, nella cui forza soltanto il mistero si realizza nell'oggi celebrativo.

131. Nell'atto di esprimere il loro consenso, gli sposi sono ministri della grazia di Cristo e vivono appieno la loro ministerialità partecipando attivamente ai diversi momenti della celebrazione. Nel nuovo *Rito del Matrimonio* sono state messe in rilievo le diverse possibilità con le quali gli sposi vengono coinvolti in prima persona nell'azione rituale. Più precisamente, ciò si attua:

- con la loro partecipazione alla processione al fonte battesimale nella memoria del Battesimo;
- con la venerazione del testo biblico: dopo la proclamazione del brano evangelico gli sposi baciano, in segno di venerazione, il libro dei Vangeli;
- con la scelta tra le formule indicate per esprimere il consenso e per invocare la benedizione;
- con la presentazione delle offerte all'altare: è bene, infatti, che siano gli sposi stessi a portare all'altare il pane e il vino per l'Eucaristia; essi possono eventualmente accompagnare il gesto con una breve monizione.

Non siano, invece, gli sposi a proclamare i testi biblici della Parola di Dio, poiché di questa essi, in quel momento, sono i destinatari. Lo scambio di pace tra gli sposi, con il presidente della celebrazione, con i genitori e con i familiari sia sobrio. Accostandosi all'altare per la Comunione eucaristica, gli sposi ricevano dal sacerdote presidente il Corpo e il Sangue di Cristo.

132. Se il Matrimonio è celebrato tra un cattolico e un battezzato non cattolico, esso avvenga all'interno di una Liturgia della Parola (cfr. RM, pag. 36).

133. Nell'esperienza pastorale italiana si verifica sempre più il caso di coppie che, pur non avendo maturato un chiaro orientamento cristiano e non vivendo una piena appartenenza alla Chiesa, desiderano la celebrazione religiosa del Matrimonio essendo battezzati e non rifiutando esplicitamente la fede. In tali situazioni è conveniente celebrare il sacramento del Matrimonio secondo le indicazioni del Capitolo II del nuovo Rito, che in questo caso prevede il "*Rito del Matrimonio nella celebrazione della Parola*".

134. La sobrietà e il rispetto del tempo liturgico sono vivamente raccomandati soprattutto nei tempi di Avvento e di Quaresima.

135. Per la celebrazione cristiana del Matrimonio si eviti ogni forma di protagonismo degli sposi. A fronte, inoltre, delle crescenti richieste per celebrare insieme il matrimonio dei genitori unito al rito del battesimo dei propri figli, la Chiesa italiana ha per ora espresso orientamenti pastorali che tendono ad escludere questa possibilità:

«L'accompagnamento di coppie di sposi può essere importante per prepararsi al battesimo, consentendo di fare esperienza della chiesa domestica che hanno formato celebrando il sacramento del matrimonio. In ogni caso, non si inserisca il battesimo dei figli nella stessa celebrazione di nozze»⁴⁴.

136. Gli eventuali sussidi da preparare per la celebrazione del Matrimonio, conservino il carattere di essenzialità. Per facilitare

⁴⁴ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita, *Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia*, 22 Ottobre 2012, n. 26.

maggiormente la partecipazione, si possono riportare i testi dei canti da proporre nella celebrazione: i testi della Parola di Dio, al contrario, si ascoltino solamente.

137. Si eseguano unicamente canti e musiche che rispettino il contenuto della celebrazione del sacramento.

138. La celebrazione sia dignitosa, con la partecipazione piena degli sposi, dei testimoni e degli amici; abbia il tono di festa cristiana. Sarebbe auspicabile legare alla celebrazione un gesto concreto di carità come segno fattivo di condivisione, rigettando così ogni cultura di sfarzo o di inutili sprechi.

139. Affinché il Matrimonio sia validamente contratto, oltre alla presenza di chi assiste al Matrimonio – l'Ordinario del luogo oppure il parroco o, ancora, il sacerdote o il diacono muniti di delega – si richiede la presenza di due testimoni, ai quali si chiede semplicemente di attestare – anche per iscritto, con le proprie firme – l'avvenuta celebrazione. Non avendo responsabilità particolari in ordine alla testimonianza e all'annuncio della fede cristiana, per costoro non si applicano le restrittive condizioni imposte invece ai padrini/madrine (per il conferimento del Battesimo e della Confermazione) e possono anzi essere individuati tra cristiani non cattolici, fedeli non cristiani e pure tra non credenti.

140. Circa la celebrazione del Matrimonio, la presenza dei testimoni si rende ancor più necessaria, in alcune determinate circostanze previste dal diritto:

- *forma straordinaria del Matrimonio* (CIC/ 1983 – can. 1116 § 1 - 2): «se non si può avere o andare senza grave incomodo dall'assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono celebrare il vero Matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni: in pericolo di morte o, al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese. Nell'uno e nell'altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del Matrimonio, salva la validità del Matrimonio in presenza dei soli testimoni»;
- *per la validità del mandato procuratorio* (CIC/ 1983 – can. 1105 § 2): «il mandato, perché sia valido, deve essere sottoscritto dal mandante e inoltre

dal parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato o da un sacerdote delegato da uno di essi, o da almeno due testimoni; oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile».

- *nel Matrimonio celebrato in segreto* (CIC/1983 – can. 1131, 2°): il permesso di celebrare il Matrimonio in segreto comporta che [...] dell'avvenuta celebrazione del Matrimonio conservino il segreto l'Ordinario, l'assistente, i testimoni e i coniugi».

141. Le firme sul registro dei Matrimoni si rimandino al termine della celebrazione presso un tavolo, non sull'altare, unitamente alla lettura degli articoli del *Codice Civile*.

142. Qualora la richiesta della celebrazione sacramentale del Matrimonio provenga da persone conviventi o sposate civilmente, ci si dovrà mostrare ben disposti ad accoglierle; parimenti, si dovrà proporre loro un cammino penitenziale col quale poterle aiutare a comprendere la difformità di quella prassi.

143. Si ricordi che il Matrimonio naturale (civile o religioso) tra due non battezzati è ritenuto valido dalla Chiesa; quando perciò questi coniugi ricevessero i sacramenti dell'IC il loro Matrimonio diventerebbe sacramento e non ci sarebbe bisogno di celebrare il Matrimonio canonico. Semplicemente, si dovrebbe annotare nel registro di Matrimonio che: *In data[...]* , i due, *sposati con Matrimonio civile [o religioso] il[...]* , *a[...]* , *avendo ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana il [...]* , *sono diventati marito e moglie secondo il sacramento del Matrimonio cristiano*.

144. Caso diverso è quello del Matrimonio sacramentale da celebrarsi fra due battezzati, l'uno/a dei quali è battezzato/a nella Chiesa cattolica, mentre l'altro/a, pure battezzato/a, ha previamente chiesto e ottenuto di non farne più parte, attraverso la cancellazione delle proprie generalità dal registro dei battesimi (lo “sbattezzo”)⁴⁵.

⁴⁵ Questa è una delle novità introdotte in ambito matrimoniale dalla lettera apostolica in forma di “motu proprio” *Omnium in mentem*, col quale Papa Benedetto XVI ha rivisto alcuni canoni del CIC/1983. Oltre al già citato can. 1124 (sui matrimoni misti), hanno subito modifiche anche i cann. 1117 (sulla forma canonica) e 1086 § 1 (sui matrimoni con disparità di culto): «stabiliamo quindi di eliminare nel medesimo *Codice* le parole: “e non separata da essa con atto formale”

In queste circostanze, si applichi, per analogia, la normativa relativa ai matrimoni misti (CCC cann. 1124-1129)⁴⁶, per la cui celebrazione è necessario ricevere previamente la licenza scritta dall'Ordinario diocesano.

145. Per quanto riguarda invece un Matrimonio celebrato secondo la forma canonica con regolare dispensa vescovile per disparità di culto fra una parte battezzata e un'altra non battezzata (Matrimonio naturale, non sacramentale), qualora la parte non battezzata riceva i sacramenti dell'IC, tale Matrimonio diviene *ipso facto* sacramento; pertanto si annoti semplicemente sul registro dei Matrimoni del luogo dove venne registrato l'atto matrimoniale che: *In data [...], avendo il coniuge [...] ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il presente Matrimonio è divenuto sacramento.*

PER LA VITA

146. L'amore degli sposi, iniziato nel fidanzamento e maturato nell'itinerario di catechesi, trova la sua più alta manifestazione nella celebrazione sacramentale, cosicché possa poi svilupparsi e crescere giorno dopo giorno in una vita cristiana. La soggettività della coppia cresce nella ecclesialità della fede: Dio, che ha chiamato gli sposi "al" Matrimonio, continua a chiamarli "nel" Matrimonio.

147. È compito della comunità sostenere le giovani coppie alla testimonianza d'amore, alla preghiera domestica, all'offerta del sacrificio e all'impegno per l'educazione dei figli attraverso la partecipazione ai gruppi degli sposi.

148. Anche all'esterno della loro famiglia, le coppie vanno opportunamente invogliate a partecipare alla catechesi parrocchiale e familiare, alla preparazione dei fidanzati, agli incontri in preparazione al Battesimo dei figli di altre coppie, ai gruppi di spiritualità familiare

del can. 1117, "e non separata da essa con atto formale" del can. 1086 § 1, come pure "e non separata dalla medesima con atto formale" del can. 1124». Cfr. BENEDETTO XVI, *Omnium in mentem*, cit. *Introduzione*.

⁴⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II *Codice di Diritto Canonico*, cann. 1124 – 1129.

e di sensibilità sociale e culturale propria della professione di ciascuno.

149. L'accompagnamento é indispensabile per rafforzare la capacità di dialogo degli sposi, offrire occasioni di confronto e sostegno tra coppie di sposi, rendere gli sposi coscienti e responsabili del proprio ruolo nella Chiesa e aiutarli a vivere il loro ministero in armonica collaborazione con tutti gli altri ministeri (cfr. RM, *Introduzione*, n. 9).

IV

I SACRAMENTALI

1. LA LITURGIA DELLE ORE

150. Nella Liturgia delle Ore la Chiesa, esercitando l'ufficio sacerdotale del suo Capo, offre a Dio incessantemente il sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Questa preghiera è

«la voce della stessa Sposa che parla allo Sposo, anzi è la preghiera che Cristo, unito al suo Corpo, eleva al Padre. Tutti coloro, pertanto, che compiono questa preghiera, adempiono, da una parte, l'obbligo proprio della Chiesa e, dall'altra, partecipano al sommo onore della Sposa di Cristo perché, celebrando le lodi di Dio, stanno dinanzi al suo trono a nome della Madre Chiesa»⁴⁷.

151. La Liturgia delle Ore, santificazione del tempo e dell'uomo, prolungamento della gioia sacramentale nel quotidiano, da sempre denominata "sacrificio di lode", è per eccellenza una liturgia, nella quale l'umanità esprime la sua riconoscenza al Creatore e la sua meraviglia di fronte alla salvezza operata da Cristo attraverso la Parola di Dio, i Salmi, gli inni e i cantici. Una Chiesa orante è una comunità pienamente inserita nella preghiera stessa del Cristo risorto, nella sua lode e nella sua intercessione.

152. Si incoraggi la prassi di celebrare in forma comunitaria Lodi e Vesperi, duplice cardine della Liturgia delle Ore. La tradizione della celebrazione delle Lodi (celebrazione della risurrezione di Cristo) e dei Vesperi (celebrazione del Sacrificio redentore), sia opportunamente mantenuta, soprattutto nelle domeniche. Si torni altresì a valorizzare la Liturgia delle Ore con la presenza del popolo durante il Triduo pasquale, soprattutto l'Ufficio delle Letture e Lodi.

⁴⁷ PAOLO VI; *Principi e norme per la Liturgia delle Ore*, Costituzione apostolica con la quale si promulga l'ufficio divino rinnovato a norma del Concilio ecumenico Vaticano II, 1 Novembre 1970, n. 15.

153. Affinché i fedeli possano ricavare da questa preghiera tutto il beneficio spirituale necessario, vi sia **costante riferimento all'Eucaristia**. La Celebrazione comunitaria della Liturgia delle Ore nei giorni festivi non impoverisce affatto l'Eucaristia, né sminuisce il suo valore, consente semmai di prepararla e proseguitarla in atteggiamento di lode e nell'intercessione per tutta la Chiesa. Al n. 12 di PNLO si afferma che

«la Liturgia delle Ore estende alle diverse ore del giorno le prerogative del mistero eucaristico, centro e culmine di tutta la vita della comunità cristiana: la lode e il rendimento di grazie, la memoria dei misteri della salvezza, le suppliche e la pregustazione della gloria celeste».

154. Qualora la Liturgia delle Ore fosse celebrata unitamente all'Eucaristia, si tenga conto delle indicazioni date da PNLO ai numeri 93-98.

155. Nella Chiesa particolare, spetta al Capitolo della chiesa Cattedrale il compito di celebrare e valorizzare il culto divino e la Liturgia delle Ore.

156. Si incoraggi la celebrazione della Liturgia delle Ore tra i laici, da farsi anche individualmente. Si educino a celebrare i giorni festivi e alcuni giorni significativi della loro vita familiare con questa preghiera, anche le famiglie e le coppie di sposi.

157. PNLO, al n. 11 indica

«Sia per santificare veramente il giorno sia per recitare con frutto spirituale le stesse Ore, conviene che nella recita delle Ore si osservi il tempo che corrisponde più da vicino al **tempo vero di ciascuna Ora canonica**».

158. Data l'importanza ecclesiale della celebrazione della Liturgia delle Ore, essa non potrà ridursi ad una recitazione meccanica e frettolosa. Nel limite del possibile, si introducano **elementi cantati**.

159. Nel giorno di domenica, nelle comunità cristiane in cui non è possibile celebrare l'Eucarestia per l'assenza di un presbitero, si celebri la Liturgia delle Ore con la distribuzione dell'Eucarestia da

parte del diacono, o di un accolito o di un ministro straordinario della Comunione.

2. IL RITO DELLE ESEQUIE

160. La liturgia cristiana dei funerali

«è celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore. Nelle esequie, la Chiesa prega che i suoi figli, incorporati per il Battesimo a Cristo morto e risorto, passino con lui dalla morte alla vita e, debitamente purificati nell'anima, vengano accolti con i Santi e gli eletti nel cielo, mentre il corpo aspetta la beata speranza della venuta di Cristo e la risurrezione dei morti»⁴⁸.

INDICAZIONI GENERALI

161. L'Ordinario diocesano può concedere il permesso di celebrare le Esequie anche di un piccolo, morto prima che i genitori potessero battezzarlo, com'era loro intenzione (cfr. CIC/1983, can. 1183 § 2); come pure di un battezzato non cattolico, qualora manchi il proprio ministro e non consti la sua volontà contraria (cfr. CIC/1983, can. 1183 § 3).

162. Sarà necessaria un'opera di saggia persuasione affinché i familiari evitino spese eccessive per le onoranze funebri. Si potranno suggerire gesti di condivisione a vantaggio di necessità reali e bisogni della Chiesa.

163. Quand'anche gli accordi vengano presi tramite organizzazioni apposite, il pastore non trascuri mai il **contatto personale con i familiari del defunto**.

164. A livello nazionale si stanno moltiplicando “case funerarie” e “sale del commiato” e si sta diffondendo la prassi di collocarvi le salme dei defunti in attesa della celebrazione delle Esequie e della successiva inumazione o cremazione. La cura dei defunti che queste sale offrono è indeterminata dal punto di vista religioso, poiché

⁴⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Rito delle Esequie*, 2 Novembre 2011, Premesse generali, n. 1.

rispetta tutte le convinzioni personali e le forme di accompagnamento alla morte delle diverse religioni. Occorre perciò prestare attenzione ad alcuni aspetti di particolare rilievo, da cui derivano le seguenti esigenze: non perdere il valore della celebrazione delle Esequie, da farsi tassativamente nella chiesa parrocchiale con la partecipazione della comunità cristiana; riservare eventualmente alla casa funeraria o sala del commiato quelle espressioni comunitarie di suffragio cristiano che, secondo la consuetudine locale, si usano praticare nella casa del defunto (veglia funebre, rosario), sotto la guida del sacerdote, del diacono o di un laico; promuovere la preghiera personale a favore del defunto nel luogo dove giace la salma prima delle Esequie, quindi anche nella casa funeraria o sala del commiato.

165. Per questi motivi, presso le case funerarie e le sale del commiato non è consentita la celebrazione delle Esequie, con o senza Eucaristia; lo è invece la preghiera comunitaria che precede le Esequie (veglia funebre o rosario) se non già prevista in chiesa; è possibile un momento di preghiera come accompagnamento funebre di un defunto per il quale non è possibile la celebrazione delle Esequie in una forma autorizzata dall'Ordinario diocesano; sono raccomandate la visita alla salma e la preghiera personale per il defunto, al fine di predisporre opportuni sussidi (sacra Scrittura, testi liturgici, schemi di preghiera e di riflessione).

PER LA CELEBRAZIONE

166. La liturgia funebre è espressione della comunione dei Santi; perciò la celebrazione sia sostenuta dalla luce della fede cristiana.

167. Per la celebrazione delle Esequie di una persona proveniente da altra parrocchia è necessario avvisare il parroco della parrocchia di provenienza e informarsi del defunto.

168. Il rito delle Esequie prevede normalmente la celebrazione dell'Eucarestia. In situazioni particolari - da valutare con attenzione e sensibilità pastorale - potrà essere opportuno o addirittura doveroso tralasciarla, per celebrare il rito funebre nella forma della Liturgia

della Parola. Anche in questo caso la celebrazione liturgica sarà curata e solenne.

169. Particolare attenzione va riservata alla proclamazione della Parola di Dio e alle orazioni (cfr. RE, *Premesse generali*, nn. 11 e 13), tenendo presente che la Messa esequiale non può essere celebrata nel Triduo sacro, nelle solennità di precetto, nelle Domeniche di Avvento, di Quaresima e di Pasqua (cfr. RE, *Premesse generali*, n. 6).

170. Nella celebrazione si curi particolarmente l'omelia, che non deve avere il carattere di panegirico, né di elogio, ma deve essere un aiuto alla comprensione e all'approfondimento del mistero della morte alla luce del Signore Gesù crocifisso e risorto; i testi biblici al riguardo, offrono ampie prospettive. È sempre possibile utilizzare le letture bibliche della liturgia del giorno.

171. Nella Messa esequiale non si tralasci mai la “preghiera dei fedeli” (Cfr. RE, *Precisazioni*, n. 5).

172. Prima della celebrazione si manifesti con fermezza l'assoluta inopportunità, nel rito liturgico, dei vari interventi commemorativi, i quali possono invece trovare migliore collocazione presso il cimitero.

173. Attenzione particolare va riservata anche ai segni: la collocazione del defunto rivolto verso l'altare (ma, se ministro ordinato, rivolto verso l'assemblea); il testo dell'Evangelo o della Bibbia sul feretro, la presenza del cero pasquale.

174. L'abbondante proposta che il *Rituale* offre circa la preghiera dei Salmi, soprattutto nel contesto delle due processioni (dalla casa alla chiesa; dalla chiesa al cimitero), permette una scelta di testi adatti alle varie situazioni (cfr. RE, *Premesse generali*, n. 24). Nella casa del defunto e durante il funerale vi sia l'invito alla preghiera comune. Durante il trasporto della salma nella chiesa parrocchiale si inviti alla partecipazione orante attraverso la forma litanica. Andando al cimitero si preghi con il S. Rosario o con altre forme di supplica, e al camposanto la celebrazione sia sobria, come prevede il *Rituale*, senza ulteriori aggiunte da parte del celebrante.

CELEBRAZIONE DEL RITO DELLE ESEQUIE SEGUITO O PRECEDUTO DALLA CREMAZIONE

175. Stando al testo del RE:

“A coloro che avessero scelto la cremazione si può concedere il rito delle esequie cristiane, a meno che la loro scelta non risulti dettata da motivazioni contrarie alla dottrina cristiana: tutto questo, in base a quanto stabilito dall’Istruzione della Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, *De cadaverum crematione*, in data 8 Maggio 1963, nn. 2-33. Le esequie siano celebrate secondo il tipo in uso nella regione, in modo però che non ne resti offuscata la **preferenza della Chiesa per la sepoltura dei corpi**, come il Signore stesso volle essere sepolto, e sia evitato il pericolo di meraviglia o di scandalo da parte dei fedeli. In questo caso, i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si possono svolgere nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso”⁴⁹.

Con l’Istruzione *Ad resurgendum cum Christo*, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ribadito sostanzialmente l’insegnamento trasmesso da un’ulteriore istruzione dell’allora Sacra Congregazione del Sant’Uffizio – *Piam et Constantem* del 5 Luglio 1963 –

«allo scopo di ribadire gli insegnamenti dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione»⁵⁰.

⁴⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Rito delle Esequie*, Premesse generali, n. 15. Cfr. anche CIC/1983, can. 1176, § 3: «La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana»; can.1184 § 1, 2°: «Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche coloro che scelgono la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana».

⁵⁰ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Ad resurgendum cum Christo*, Istruzione circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, 15 Agosto 2016, n. 1.

176. Il primo problema pastorale che emerge è il rapporto tra la celebrazione dell'Eucaristia e la cremazione. La *Presidenza CEI* ha deciso⁵¹ con voto unanime che **le Esequie precedano la cremazione**; ne consegue che nella prassi ordinaria l'Eucaristia viene celebrata prima della cremazione, presente la salma.

177. Alcune volte si pone il problema della richiesta di funerale religioso dopo la cremazione. Tale eventualità si verifica normalmente solo per motivi pratici nel caso di decesso all'estero. La richiesta da parte dei fedeli di celebrare la Messa esequiale, anche quando si è compiuta la cremazione o arrivano dall'estero le urne cinerarie di defunti che intendono trovare riposo nella terra di origine, non può essere negata, ben consci che l'Eucaristia resta il cuore di tutto il rito.

178. **Le ceneri del defunto vanno conservate nel cimitero**, vietando dunque la loro conservazione nell'abitazione domestica. Recentemente, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha precisato che è

«possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l'accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici e per non disperdere la memoria nominale»⁵².

179. Posto pertanto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che **le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro**, nel rispetto delle leggi civili, l'autorità ecclesiastica può prendere in considerazione e valutare la richiesta, da parte di una famiglia, di conservare debitamente una minima parte

⁵¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del 31 Maggio 2002.

⁵² DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Foglio di Udienza con il Santo Padre (9 dicembre 2023), *Risposta a Sua Em.za, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, circa due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione.*

delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto⁵³.

180. Ugualmente, è da riprovare la dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, pezzi di gioielleria od altri oggetti. Nel ribadire, dunque, la verità della resurrezione della carne – a causa della quale privilegia la sepoltura dei corpi alla loro cremazione – la Chiesa “non può permettere atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della persona, o come il momento della sua fusione con la madre natura o con l’universo, oppure come una tappa nel processo della reincarnazione, o come liberazione definitiva della “prigione” del corpo”⁵⁴. Si colga perciò l’occasione, durante l’anno liturgico, di richiamare a questi insegnamenti ricorrendo ad appositi momenti di **catechesi sulle realtà ultime ed eterne**.

CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE IN SITUAZIONI MATRIMONIALI DIFFICILI

181. Come principio generale vale quanto è detto nei “Praenotanda” al *Rito delle Esequie*:

«Nel predisporre e nell’ordinare la celebrazione delle Esequie, i sacerdoti tengano conto non solo della persona del defunto e delle circostanze della sua morte, ma anche del dolore dei familiari, senza dimenticare il dovere di sostenerli, con delicata carità, nelle necessità della loro vita di cristiani. [...] I sacerdoti sono ministri del Vangelo di Cristo, e lo sono per tutti» (RE, Premesse generali, n. 18).

182. Più specificamente sul problema delle Esequie di chi si trova in situazione matrimoniale difficile, ci si attenga a quanto indicato nel *Direttorio di Pastorale familiare per la Chiesa italiana* (1993) al n. 234:

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Ad resurgendum cum Christo*, n. 3.

«Poiché il senso del funerale cristiano consiste propriamente nel ringraziare il Signore per il dono del Battesimo concesso al defunto, nell'implorazione della misericordia di Dio su di lui, nella professione di fede nella risurrezione e nella vita eterna, nell'invocazione per tutti, e in particolare per i familiari, della consolazione e della speranza cristiane, la celebrazione del rito delle Esequie non è vietata per questi fedeli, purché non ci sia stata una loro esplicita opposizione [...]»⁵⁵.

Più in generale, la celebrazione delle Esequie viene negata soltanto nel caso in cui, al momento della morte e per libera scelta, il morente si è trovato in situazioni gravemente contrarie alla fede e non ha espresso alcun segno di pentimento. In caso di dubbio, si porti la questione all'attenzione del Vescovo.

CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE IN CASO DI SUICIDIO

183. Riconoscendo che in questi casi conclamati è difficile escludere il turbamento mentale del soggetto, dopo aver richiesto ed ottenuto la licenza alla celebrazione del rito funebre da parte del Vescovo, si proceda di norma alle Esequie complete, a meno che la persona suicida, prima della morte, abbia manifestato – con parole o scritti – il rifiuto incondizionato delle Esequie cristiane.

184. Durante i funerali di persone suicide si sconsigliano con fermezza tutte quelle iniziative atte a creare equivoci. In tal modo la fede nella misericordia di Dio è accompagnata dal senso del rispetto della dignità ed inviolabilità della vita.

⁵⁵ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Commissione Episcopale per la Famiglia, in collaborazione con la Commissione per la Dottrina della Fede, la Catechesi e la Cultura, *La pastorale dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, 26 Aprile 1979, n. 29 e CIC/1983 can. 1184, § 1, 3°.

3. I MINISTERI

3.1 I ministeri istituiti

185. Con la lettera apostolica *Ministeria Quaedam* (1972) Paolo VI affermava che con il termine “*ministeri istituiti*”, si intendono quei ministeri istituiti dalla Chiesa e conferiti dall’Ordinario per prestare debitamente a Dio il culto sacro ed offrire, secondo le necessità, un servizio al popolo di Dio. I ministeri istituiti che devono essere mantenuti in tutta la Chiesa latina e adattati alle odierne necessità, sono due: il lettorato e l’accolitato, i quali – secondo la veneranda tradizione della Chiesa – sono riservati agli uomini⁵⁶. Questi due ministeri istituiti sono stati poi recepiti anche dal CIC/1983 al can. 230.

In tempi più recenti, Papa Francesco ha promulgato due Lettere apostoliche, in forma di motu proprio, mediante le quali ha ridefinito la materia in oggetto. Con la prima Lettera apostolica - *Spiritus Domini*⁵⁷ - è stato cambiato il § 1 del sovra citato canone, grazie al quale è ora possibile l’accesso ai ministeri istituiti del lettorato e dell’accolitato anche a persone di sesso femminile; con la seconda lettera apostolica - *Antiquum ministerium*⁵⁸ - è stato creato un terzo ministero istituito - quello del catechista - esercitato, sino ad allora, solo “di fatto” e di cui è fatta implicita menzione nel can. 231 § 1 del CIC/1983.

186. Alle comunità, insieme ai loro presbiteri, spetta il compito di presentare al Vescovo i candidati, che potranno essere da lui istituiti

⁵⁶ Cfr. PAOLO VI, *Ministeria Quaedam*, Lettera apostolica in forma di “motu proprio” con la quale nella Chiesa latina viene rinnovata la disciplina riguardante la prima tonsura, gli ordini minori e il subdiaconato, 15 Agosto 1972.

⁵⁷ FRANCESCO, *Spiritus Domini*, Lettera apostolica in forma di “motu proprio” sulla modifica del can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile a ministero istituito del lettorato e dell’accolitato, 10 Gennaio 2021.

⁵⁸ FRANCESCO, *Antiquum ministerium*, Lettera Apostolica con la quale si istituisce il ministero del catechista, 10 Maggio 2021.

soltanto dopo un tempo d'adeguato accompagnamento e di formazione, da parte d'un'equipe d'esperti.

187. Il lettore, l'accolito e il catechista vengono istituiti in modo permanente e stabile e assumono, da laici e laiche, un ufficio qualificato all'interno della Chiesa; dopo il rito, il Vescovo conferisce a ciascun ministro istituito un mandato per l'esercizio concreto del ministero.

3.1.1 Il lettore

188. Il lettore è istituito per l'ufficio, a lui proprio, di proclamare la Parola di Dio nell'assemblea liturgica.

189. Il suo compito si esplica in prima istanza nella celebrazione liturgica, in particolare quella eucaristica. Gli è affidato il compito di preparare l'assemblea ad ascoltare e i lettori a proclamare con competenza e sobria dignità i passi scelti per la liturgia della Parola. Il lettore/lettrice potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme liturgiche di celebrazione della Parola, della liturgia delle Ore e nelle iniziative di primo annuncio verso i lontani. A questo si aggiunge anche il compito di animare momenti di preghiera e di meditazione (*lectio divina*) sui testi biblici, con particolare attenzione alla dimensione ecumenica. In generale, egli/ella è chiamato/a ad accompagnare i fedeli e quanti sono in ricerca all'incontro vivo con la Parola, fornendo chiavi e metodi di lettura per la sua retta interpretazione e la sua fecondità spirituale e pastorale⁵⁹.

3.1.2 L'accolito

190. L'accolito è istituito per il servizio al corpo di Cristo nella celebrazione eucaristica, memoriale della Cena del Signore, e al corpo di Cristo, che è il popolo di Dio, soprattutto i poveri e gli infermi.

⁵⁹ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota I ministeri istituiti del lettore, dell'accolito e del catechista per le chiese che sono in Italia*, p. 5.

191. Compito suo proprio è il servizio all'altare, segno della presenza viva di Cristo in mezzo all'assemblea. A lui/lei è affidato anche il compito di coordinare il servizio della distribuzione della Comunione nella e fuori della celebrazione dell'Eucaristia, di animare l'adorazione e le diverse forme del culto eucaristico, che irradiano nel tempo il ringraziamento della Chiesa per il dono che Gesù ha fatto del suo corpo dato e del suo sangue versato.

A questo si aggiunge la responsabilità di coordinare il servizio di portare la comunione eucaristica a ogni persona che sia impedita a partecipare fisicamente alla celebrazione per l'età, per la malattia o per circostanze singolari della vita che ne limitano i liberi movimenti.⁶⁰

3.1.3 Il catechista

192. Il catechista, in collaborazione con i ministri ordinati e con gli altri ministri istituiti e di fatto si dedica al servizio dell'intera comunità, alla trasmissione della fede e alla formazione della mentalità cristiana, testimoniando con la propria vita il mistero santo di Dio che ci parla e si dona in Gesù il Cristo.

193. Compito del catechista è di formare alla vita cristiana attingendo alla Sacra Scrittura e alla Tradizione della Chiesa. In primo luogo, questo ufficio si esplica nella cura della catechesi per l'iniziazione cristiana. A ciò si aggiunge anche l'accompagnamento di quanti hanno già ricevuto i sacramenti dell'iniziazione.

Infine, al/alla catechista può essere chiesto di coordinare, animare e formare altre figure ministeriali laicali all'interno della parrocchia, soprattutto quelle impegnate nella catechesi e in altre forme di evangelizzazione e nella cura pastorale.

194. Tra le possibilità indicate dal Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, la Conferenza Episcopale Italiana sceglie di conferire il "ministero istituito" del/la catechista a una o più figure di coordinamento dei catechisti dell'iniziazione cristiana

⁶⁰ *Idem*, pp.5-6.

dei ragazzi (cfr. n. 9) e a coloro che «in modo più specifico svolgono il servizio dell'annuncio» nel catecumenato degli adulti (cfr. n. 10).

195. Secondo la decisione prudente del Vescovo e le scelte pastorali della Diocesi, il catechista, può anche essere, sotto la moderazione del parroco, un referente di piccole comunità (senza la presenza stabile del presbitero) e può guidare, in mancanza di diaconi e in collaborazione con lettori e accoliti istituiti, le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero e in attesa dell'Eucaristia⁶¹.

3.2 I ministeri straordinari

3.2.1 Il ministero straordinario della Comunione

196. Il ministero “straordinario” della Comunione – così chiamato perché suppletivo e integrativo degli altri ministeri ordinati e istituiti – richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna i fedeli dediti a questo ministero a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità.

197. Il fedele designato come ministro straordinario della santa Comunione deve essere debitamente preparato e distinguersi per fede, vita cristiana e condotta morale. Si sforzi di essere all'altezza di questo ufficio, coltivi la pietà eucaristica e sia di esempio a tutti i fedeli per il rispetto e la devozione verso il Santissimo Sacramento dell'altare. Non si faccia mai cadere la scelta su persone la cui designazione possa essere motivo di stupore per i fedeli⁶².

198. La Comunione ai malati, a partire dalla Messa domenicale, è un'espressione della presa di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli/sorelle assenti sono incorporati a Cristo, e che una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l'Eucaristia.

⁶¹ *Idem*, pp.6-7.

⁶² PAOLO VI; *Immense caritatis*, Istruzione della Sacra Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 29 Gennaio 1973, VI.

199. Il ministero straordinario della Comunione eucaristica viene conferito dal Vescovo su indicazione del parroco per un triennio; può essere rinnovato e si può esercitare solo all'interno della comunità per la quale è stato conferito.

200. L'Ufficio Liturgico diocesano propone alcuni incontri di formazione in vista del conferimento o del rinnovo del ministero, ed organizza gli adempimenti necessari.

201. È permesso ai presbiteri in cura d'anime di affidare ad una persona idonea, volta per volta e in caso di vera necessità, l'incarico di distribuire l'Eucaristia (cfr. ImC III); per questo rito è prevista una specifica benedizione (come da MRR pag. 1046).

202. Poiché queste facoltà sono state concesse solo per il bene spirituale dei fedeli e per casi di vera necessità, i presbiteri si ricordino che non sono affatto esonerati dal loro compito di distribuire la divina Eucaristia ai fedeli che ne fanno legittima richiesta e specialmente di recarla ai malati (cfr. ImC VI; CIC/1983, can. 910 § 2). Ogni ministro straordinario sa che può lecitamente svolgere il suo servizio soltanto in aiuto e non in sostituzione dei ministri ordinati presenti.

203. L'atto liturgico di portare il Santissimo Sacramento ai malati scaturisce da un vero amore all'Eucaristia coltivato anche attraverso una profonda conoscenza del rito della Messa e da una generosa adorazione eucaristica personale e comunitaria.

204. Il ministro straordinario sia fornito del rituale specifico (al quale attenersi) e di una teca che avrà cura di mantenere pulita. Quando egli svolge il suo ministero nell'assemblea radunata in chiesa, se si comunica riceve l'Eucaristia dal ministro ordinato e non da sé, ed è opportuno che vesta un segno distintivo adatto.

205. È opportuno che il ministro straordinario riceva dal presbitero, durante la celebrazione liturgica, l'Eucaristia sufficiente da portare agli infermi; anche al di fuori della celebrazione è bene che siano i ministri ordinati presenti in chiesa a consegnare ai ministri straordinari la santissima Eucaristia.

206. Durante il tragitto tra le strade o nelle case è importante che il ministro straordinario custodisca la **teca sul petto**, portando con cura e raccoglimento l'Eucaristia contenuta. Conclusa poi la visita ai malati, i ministri straordinari riportino in chiesa l'Eucaristia rimasta, senza trattenerla presso la propria abitazione.

3.3 I ministeri di fatto (Cfr. OGMR nn. 98 – 107)

207. Se manca l'accollito istituito, si possono designare, per il servizio dell'altare in aiuto al sacerdote e al diacono, altri ministri laici (uomini e donne) che portano la croce, i ceri, il turibolo, il pane, il vino, l'acqua. Essi possono essere anche incaricati per distribuire la Comunione come ministri straordinari.

208. Se manca il lettore istituito, altri laici (uomini e donne), che siano però adatti a svolgere questo compito e ben preparati, siano incaricati di proclamare le letture della sacra Scrittura, affinché i fedeli maturino nel loro cuore, un soave e vivo amore alla Parola di Dio.

209. È compito del salmista proclamare il Salmo o un altro canto biblico che si trova tra le letture. Per adempiere convenientemente il suo ufficio, è necessario che il salmista posseda l'arte del salmodiare e abbia una buona pronuncia.

210. Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la *schola cantorum* o coro, il cui compito è quello di eseguire le parti che le sono proprie secondo i vari generi di canto e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli. Quello che si dice della *schola cantorum*, con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per l'organista.

211. È opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e sostenere il canto del popolo. Anzi, mancando la *schola*, è compito del cantore guidare i diversi canti, facendo partecipare il popolo per la parte che gli spetta.

212. Esercitano un servizio liturgico anche: a) Il *sacrista*, che prepara diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della Messa. b) Il

commentatore, che, secondo l'opportunità, rivolge brevemente ai fedeli spiegazioni ed esortazioni per introdurli nella celebrazione e meglio disporli a comprenderla. Gli interventi del commentatore siano preparati con cura, siano chiari e sobri. Nel compiere il suo ufficio, il commentatore sta in un luogo adatto davanti ai fedeli, non però all'ambone. c) *Coloro che raccolgono le offerte* in chiesa. d) Coloro che, in alcune regioni, *accolgono i fedeli* alla porta della chiesa, li dispongono ai propri posti e ordinano i loro movimenti processionali.

213. È bene che, almeno nelle chiese cattedrali e nelle chiese maggiori, vi sia un ministro competente o maestro delle celebrazioni liturgiche incaricato di predisporre con cura i sacri riti e di preparare i ministri e i fedeli a compierli con decoro, ordine e fede.

214. I compiti liturgici che non sono propri del sacerdote o del diacono e di cui si è detto sopra possono essere affidati, con la benedizione liturgica o con incarico temporaneo, anche a fedeli idonei, scelti dal parroco.

4. IL CANTO NELLA LITURGIA

215. Poiché «il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della liturgia solenne» (SC, n. 112) *i canti devono essere consoni alla dignità della liturgia, sia per il contenuto del loro testo, sia per la qualità musicale, come pure per la loro collocazione nei vari momenti celebrativi dei diversi tempi liturgici. Conformemente alla plurisecolare tradizione musicale della liturgia romana, i testi siano preferibilmente tratti dalla Sacra Scrittura o ispirati ad essa. «Tutto – nel testo, nella melodia, nell'esecuzione – deve corrispondere al senso del mistero celebrato, alle parti del rito e ai tempi liturgici»* (ScC, n. 42). Per introdurre stabilmente canti, occorre aver previamente ottenuto l'approvazione dalla competente autorità (cfr. *Messale Romano*, ed. it. 1983, *Precisazione*, n.13 e OGMR, n. 48).

216. Nella scelta dei canti venga data la *precedenza alle parti del celebrante, ai dialoghi, alle acclamazioni* e a quanto costituisce un

rito che, per sua stessa natura, non deve essere semplicemente recitato o proclamato. Solo successivamente, si dovranno scegliere i canti di accompagnamento ad un rito (canto d'ingresso, di offertorio, *Agnello di Dio* e di comunione - cfr. OGMR, nn. 40 e 37). Sono di competenza dell'assemblea, il canto del ritornello del Salmo responsoriale, l'acclamazione prima [e dopo] la lettura del Vangelo e la Preghiera del Signore con la relativa dossologia. Inoltre, salvo casi particolari, l'assemblea, non sia esclusa dal canto della professione di fede e del *Santo*.

217. Si curino la formazione e il servizio della *schola cantorum* (cfr. SC, n. 114) che «esercita un proprio Ufficio Liturgico» (OGMR, n. 103). Essa ha un duplice ruolo: 1) eseguire con dignità e senso artistico le parti sue proprie, facendosi voce e rappresentante della comunità radunata. 2) sostenere e arricchire, con il proprio specifico apporto, la partecipazione attiva dell'assemblea al canto. Ciononostante, la presenza e l'intervento della *schola* non escludano mai completamente né sostituiscano l'intervento dell'assemblea nelle parti ad essa spettanti. Non manchi il contributo di persone debitamente formate e preparate a svolgere i compiti di salmista (cfr. OGMR, n. 102), organista, guida del canto dell'assemblea, nonché di musicisti incaricati di suonare strumenti adatti all'uso sacro (cfr. OGMR, nn. 102-104).

218. Per quanto concerne le *esecuzioni musicali in Chiesa all'infuori della Liturgia*, ci si attenga all'osservanza congiunta delle tre condizioni indicate nel n. 130 dell'*Istruzione in Materia Amministrativa* (IMA) della Conferenza Episcopale Italiana: a) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico; b) esecuzione prevalente di musica sacra; c) ingresso libero e gratuito. Venendo a mancare anche solo una di queste tre condizioni, il concerto in chiesa è assoggettabile alla *normativa sugli spettacoli* perché non rientra più tra le attività di culto, bensì tra quelle culturali; in tal caso, a norma del can. 1210 del CIC/1983, si richiede la licenza scritta

dell'Ordinario diocesano per l'uso profano della chiesa *per modum actus*⁶³.

⁶³ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1 Settembre 2005, n. 130.

APPENDICI

1. LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU «PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
«TRADITIONIS CUSTODES»
SULL'USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA
RIFORMA DEL 1970

Custodi della tradizione, i vescovi, in comunione con il vescovo di Roma, costituiscono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari. Sotto la guida dello Spirito Santo, mediante l'annuncio del Vangelo e per mezzo della celebrazione della Eucaristia, essi reggono le Chiese particolari, loro affidate. Per promuovere la concordia e l'unità della Chiesa, con paterna sollecitudine verso coloro che in alcune regioni aderirono alle forme liturgiche antecedenti alla riforma voluta dal Concilio Vaticano II, i miei Venerati Predecessori, san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno concesso e regolato la facoltà di utilizzare il Messale Romano edito da san Giovanni XXIII nell'anno 1962. In questo modo hanno inteso facilitare la comunione ecclesiale a quei cattolici che si sentono vincolati ad alcune precedenti forme liturgiche» e non ad altri.

Nel solco dell'iniziativa del mio Venerato Predecessore Benedetto XVI di invitare i vescovi a una verifica dell'applicazione del Motu Proprio *Summorum Pontificum*, a tre anni dalla sua pubblicazione, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha svolto una capillare consultazione dei vescovi nel 2020, i cui risultati sono stati ponderatamente considerati alla luce dell'esperienza maturata in questi anni.

Ora, considerati gli auspici formulati dall'episcopato e ascoltato il parere della Congregazione per la Dottrina della Fede, desidero, con questa Lettera Apostolica, proseguire ancor più nella costante ricerca

della comunione ecclesiale. Perciò, ho ritenuto opportuno stabilire quanto segue:

Art. 1. I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l'unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano.

Art. 2. Al vescovo diocesano, quale moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata, spetta regolare le celebrazioni liturgiche nella propria diocesi. Pertanto, è sua esclusiva competenza autorizzare l'uso del *Missale Romanum* del 1962 nella diocesi, seguendo gli orientamenti dalla Sede Apostolica.

Art. 3. Il vescovo, nelle diocesi in cui finora vi è la presenza di uno o più gruppi che celebrano secondo il Messale antecedente alla riforma del 1970:

§ 1. accerti che tali gruppi non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici;

§ 2. indichi, uno o più luoghi dove i fedeli aderenti a questi gruppi possano radunarsi per la celebrazione eucaristica (non però nelle chiese parrocchiali e senza erigere nuove parrocchie personali);

§ 3. stabilisca nel luogo indicato i giorni in cui sono consentite le celebrazioni eucaristiche con l'uso del Messale Romano promulgato da san Giovanni XXIII nel 1962. In queste celebrazioni le letture siano proclamate in lingua vernacola, usando le traduzioni della sacra Scrittura per l'uso liturgico, approvate dalle rispettive Conferenze Episcopali;

§ 4. nomini, un sacerdote che, come delegato del vescovo, sia incaricato delle celebrazioni e della cura pastorale di tali gruppi di fedeli. Il sacerdote sia idoneo a tale incarico, sia competente in ordine all'utilizzo del *Missale Romanum* antecedente alla riforma del 1970, abbia una conoscenza della lingua latina tale che gli consenta di comprendere pienamente le rubriche e i testi liturgici, sia animato da una viva carità pastorale, e da un senso di comunione ecclesiale. È infatti necessario che il sacerdote incaricato abbia a cuore non solo la

dignitosa celebrazione della liturgia, ma la cura pastorale e spirituale dei fedeli.

§ 5. proceda, nelle parrocchie personali canonicamente erette a beneficio di questi fedeli, a una congrua verifica in ordine alla effettiva utilità per la crescita spirituale, e valuti se mantenerle o meno.

§ 6. avrà cura di non autorizzare la costituzione di nuovi gruppi.

Art. 4. I presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del presente Motu proprio, che intendono celebrare con il *Missale Romanum* del 1962, devono inoltrare formale richiesta al Vescovo diocesano il quale prima di concedere l'autorizzazione consulerà la Sede Apostolica.

Art. 5. I presbiteri i quali già celebrano secondo il *Missale Romanum* del 1962, richiederanno al Vescovo diocesano l'autorizzazione per continuare ad avvalersi della facoltà.

Art. 6. Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a suo tempo eretti dalla Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* passano sotto la competenza della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Art. 7. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, per le materie di loro competenza, eserciteranno l'autorità della Santa Sede, vigilando sull'osservanza di queste disposizioni.

Art. 8. Le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risultino non conformi con quanto disposto dal presente *Motu Proprio*, sono abrogate.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano", entrando subito in vigore e, successivamente, venga pubblicato nel Commentario ufficiale della Santa Sede, *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Giovanni Laterano, il 16 luglio 2021
Memoria liturgica di Nostra Signora del Monte Carmelo, nono del
Nostro Pontificato.*

FRANCESCO

2. LA MODULISTICA

Per la modulistica è possibile consultare il sito apposito nella pagina WEB della Diocesi di Fidenza: www.diocesifidenza.it seguendo queste indicazioni: Home Page – Curia Vescovile – Sezione Amministrativa – Cancelleria

<https://www.diocesifidenza.it/curia/sezione-amministrativa/cancelleria/>

BIBLIOGRAFIA

I. CONCILI ECUMENICI

DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II.

II. DOCUMENTI DEI ROMANI PONTEFICI

GIOVANNI PAOLO II, *Codice di Diritto Canonico*, 25 Gennaio 1983.

GIOVANNI PAOLO II, *Catechismo della Chiesa Cattolica* redatto dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, 11 Ottobre 1992.

GIOVANNI PAOLO II, *Misericordia Dei*, Lettera apostolica in forma di “motu proprio” su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della Penitenza, 7 Aprile 2002.

BENEDETTO XVI, *Sacramentum caritatis*, Esortazione apostolica postsinodale sull’Eucarestia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, 22 Febbraio 2007.

BENEDETTO XVI; *Verbum Domini*, Esortazione apostolica postsinodale sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, 30 Settembre 2010

FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 Novembre 2013.

FRANCESCO, *Amoris Laetitia*, Esortazione apostolica post-sinodale sull’amore nella famiglia, 19 Marzo 2016.

FRANCESCO, *Misericordia et misera*, Lettera apostolica a conclusione del giubileo straordinario della misericordia, 20 Novembre 2016.

FRANCESCO, *Traditionis custodes*, Lettera apostolica in forma di *motu proprio* sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, 16 Luglio 2021.

III. DOCUMENTI DELLA CURIA ROMANA

CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA – CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti. Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 22 Febbraio 1998.

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia. Principi e orientamenti*, 17 Dicembre 2001.

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Redemptionis sacramentum*, Istruzione su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia, 25 Marzo 2004.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Ad resurgendum cum Christo*, Istruzione circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, 15 Agosto 2016.

DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Foglio di Udienza con il Santo Padre (9 dicembre 2023), *Risposta a Sua Em.za, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, circa due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione*.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Gestis verbisque*, Nota sulla validità dei Sacramenti, 2 Febbraio 2024.

IV. DOCUMENTI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Rito del Battesimo dei Bambini* in lingua italiana, 31 Maggio 1970.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Pontificale Romano, Rito della Confermazione*, 29 Aprile 1972.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Rito della Penitenza*, 8 Marzo 1974.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Sacramento dell'Unzione degli infermi*, 23 Maggio 1974.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, 30 Gennaio 1978.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Commissione Episcopale per la Famiglia, in collaborazione con la Commissione per la Dottrina della Fede, la Catechesi e la Cultura, *La pastorale dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, 26 Aprile 1979.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto Generale sul Matrimonio canonico*, 5 Novembre 1990.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di Pastorale familiare per la Chiesa in Italia. "Annunciare, celebrare, servire il Vangelo della famiglia"*, 22 Luglio 1993.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente, *Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta*, 8 Giugno 2003.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, Nota pastorale, 1 Gennaio 2004.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Ordinamento generale del Messale Romano* (in lingua italiana), 4 Marzo 2004.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Rito del Matrimonio*, 4 Ottobre 2004.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rituale Romano, Rito delle Esequie*, 2 Novembre 2011.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita, *Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia*, 22 Ottobre 2012.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota *I ministeri istituiti del lettore, dell'accolito e del catechista per le chiese che sono in Italia*, 5 Giugno 2022.

V. SINODI DIOCESANI

XII° *Sinodo Diocesano Fidentino* sull'Evangelizzazione, 4 Aprile – 9-30 Maggio 1987.

VI. DOCUMENTI DELLA DIOCESI

VEZZOLI Ovidio, “Unum est necessarium”. *Discernimento evangelico e vita ecclesiale*, Lettera Pastorale 2018-2020, Settembre 2018.

VEZZOLI Ovidio, *Celebrare il mistero di Cristo*. Directorio Liturgico - Pastorale, 6 Giugno 2019.

VEZZOLI Ovidio, “*Ricominciare dall'Evangelo*”, Lettera Pastorale 2020-2021, Maggio 2020.

VEZZOLI Ovidio, “*Eucaristia: missione della Chiesa*”, Lettera Pastorale 2021-2022, Giugno 2021.

VEZZOLI Ovidio, Chiesa in preghiera. “*Signore, insegnaci a pregare*” (Lc 11,1), Lettera Pastorale 2022-2023, Agosto 2022.

VEZZOLI Ovidio, *Cammini di comunione volti di fraternità*, Lettera Pastorale 2023-2024, Luglio 2023.

VEZZOLI Ovidio, “*Chi ha orecchio ascolti*”, Lettera Pastorale 2024-2025, Luglio 2024.

ABBREVIAZIONI E SIGLE

AL: *Amoris Laetitia*, Esortazione apostolica post-sinodale (2016).

AM: *Antiquum ministerium*, Lettera Apostolica (2021).

CCC: *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1993).

CEI: Conferenza Episcopale Italiana.

CIC/1983: *Codice di Diritto Canonico* (1983).

EG: *Evangelii gaudium*, Esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale (2013).

EV: *Enchiridion Vaticanum*.

IC: Iniziazione cristiana.

IMA: *Istruzione in materia amministrativa*, (2005).

ImC: *Immensae Caritatis*, Istruzione della Sacra Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (1973).

LG: *Lumen Gentium*, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Concilio ecumenico Vaticano II (1964).

MQ: *Ministeria Quaedam*, Lettera apostolica (1972).

MRR³: *Messale Romano Italiano* (2020).

OGMR: *Ordinamento generale del Messale Romano* (2020).

PNLO: *Principi e norme per la Liturgia delle Ore* (1970).

PO: *Presbyterorum ordinis*, (1965).

RBB: *Rituale Romano, Rito del Battesimo dei bambini* (1970).

RC: *Pontificale Romano, Rito della Confermazione* (1972).

RE: *Rituale Romano, Rito delle Esequie* (2011).

RICA: *Rituale Romano, Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti* (1978).

RM: *Rituale Romano, Rito del Matrimonio* (2004).

RP: *Rituale Romano, Rito della Penitenza* (1974).

SC: *Sacrosanctum Concilium*, Costituzione sulla sacra liturgia, Concilio ecumenico Vaticano II (1963).

ScC: *Sacramentum caritatis*, Esortazione apostolica postsinodale di Papa Benedetto XVI sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa (2007).

SD: *Spiritus Domini*, Lettera apostolica (2021).

SUI: *Rituale Romano, Sacramento dell'Unzione degli infermi* (1974).

TC: *Traditionis custodes*. Lettera apostolica (2021).

INDICE

DECRETO di approvazione e promulgazione	3
INTRODUZIONE di S. E. Mons. Ovidio Vezzoli, Vescovo di Fidenza	4
PERCHÉ UN DIRETTORIO LITURGICO – PASTORALE? (Don Alessandro Frati)	9
I. I SACRAMENTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA	11
1. L'INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI (OLTRE I 14 ANNI)	11
<i>1.1 L'iniziazione cristiana degli adulti non ancora battezzati</i>	11
<i>1.2 Il completamento dell'iniziazione cristiana del adulti già battezzati</i>	14
2. ALCUNE INDICAZIONI CIRCA I SINGOLI SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA	15
<i>2.1. Il sacramento del Battesimo</i>	15
<i>2.2. Il sacramento della Cresima</i>	20
<i>2.3 Il sacramento dell'Eucarestia</i>	21
II. I SACRAMENTI DI GUARIGIONE	29
1. IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA	29
2. IL SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI	34
III. I SACRAMENTI DEL SERVIZIO DELLA COMUNIONE	37
1. IL SACRAMENTO DELL'ORDINE	37
2. IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO	42
IV. I SACRAMENTALI	51
1. LA LITURGIA DELLE ORE	51
2. IL RITO DELLE ESEQUIE	53
3. I MINISTERI	60
<i>3.1 I ministeri istituiti</i>	60
3.1.1 Il lettore	61
3.1.2 L'accollito	61

3.1.3 Il catechista	62
3.2 <i>I ministeri straordinari</i>	63
3.2.1 Il ministero straordinario della Santa Comunione eucaristica	63
3.3 <i>I ministeri di fatto</i>	65
4. IL CANTO NELLA LITURGIA	66
APPENDICI	69
1. LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU «PROPRIO » DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO « <i>TRADITIONIS CUSTODES</i> » SULL'USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970	69
2. LA MODULISTICA	73
BIBLIOGRAFIA	75
ABBREVIAZIONI E SIGLE	79
INDICE	81